

Periodico di informazione, cultura,
aggiornamento professionale

Organo del Collegio dei Geometri di Torino e Provincia
e del Collegio dei Geometri della Valle d'Aosta

il ^{magazine} geometra

Via Toselli, 1 - 10129 Torino - Spedizione in abb. post. - 70% Filiale di Torino N° 1

Georientiamoci. Una rotta per l'orientamento

Sai che scelta fare dopo le medie?

La tua scuola partecipa a un progetto per aiutarti a conoscere e a scegliere il percorso di studio per il tuo futuro?

INTELLIGENZA LA TUA CLASSE IL CONCORSO CREATIVO NAZIONALE Scuola 2.0: il mio futuro

Fatti vincere una LIM per la scuola, un tablet per l'interattività, un'agenda per la classe!

Sai interessarti a una formazione di tipo tecnico?

Scegli l'Istituto tecnico settore Ingegneria, Edilizia, Cartografia, Ambientale e Territorio (ICAT)

È un'ottima opportunità di studio con percorsi di studio sia tecnologici e all'innovazione, il mondo del lavoro è alla continua ricerca di giovani tecnici motivati e competenti

GIORDO SAUTTA INNETTORI AI CONCORSI DI CATEGORIA 2/A

Il premio è di 1.000.000.000 di lire, con la partecipazione della Fondazione Geometri Italiani

Segui le tue PASSIONI, le tue AMBIZIONI, ma anche i tuoi SOGNI e fatti la SCELTA MIGLIORE!

Per maggiori informazioni contatta la segreteria organizzativa 011/2011901
georientiamoci@libero.it o www.georientiamoci.it - www.ilsoccorso.com



Anno 2009

ALBO DEI GEOMETRI DELLA PROVINCIA DI TORINO



UN ALBO DEI GEOMETRI DI TORINO E PROVINCIA



GEOMETRI
VALORE PER IL GEOMETRA



ASSEMBLEA DEI PRESIDENTI DEI COLLEGI PROVINCIALI
Roma 19 dicembre 2013

- 
- La Legge di Stabilità 2014
 - Obbligo del POS per professionisti e imprese
 - Argomenti legislativi di interesse per la nostra professione: le distanze
 - Georientiamoci

Organo del Collegio dei Geometri di Torino e Provincia e del Collegio dei Geometri della Valle d'Aosta

Direttore responsabile

ILARIO TESIO

Consigliere responsabile

LUCIANO SIMONATO

Redazione e impaginazione

MICHELA OBERTO

Direzione, Redazione, Amministrazione, Pubblicità:

Via Toselli 1 - 10129 Torino
Tel. 011537756 - fax 011533285

Hanno collaborato a questo numero:

STEFANO ARMELLINO, STUDIO OSELLA

Stampa e fotolito:

Tipografia Melli - Borgone di Susa
Tel. 011.96.46.367

Reg. Trib. Torino n. 297 del 23 luglio 1948
Pubblicazione mensile con pubblicità inferiore al 50%

Le opinioni espresse negli articoli appartengono ai singoli autori dei quali si intende rispettare la libertà di giudizi, lasciando agli stessi la responsabilità dei loro scritti.

Associato
all'Unione Stampa Periodica Italiana

La nostra Categoria è più che mai coinvolta nel continuo turbinio delle leggi, che variano continuamente, delle norme applicative, che non sono mai univoche, delle innumerevoli varianti ed implicazioni che siano chiamati a conoscere, ad applicare, a rispettare.

In questo numero della Rivista diamo ampio spazio alla legge di stabilità, per le parti che riguardano più direttamente la nostra professione, nel riepilogo redatto dallo Studio Osella Dottori Commercialisti, che come di consueto ci tiene aggiornati in modo approfondito.

In particolare, trattiamo dell'obbligo del POS per i professionisti: un argomento, tra i tanti, il cui principio potrebbe essere teoricamente corretto, ma la cui applicazione comporta una serie di problematiche di difficile realizzazione. Tant'è che, anche qui come di consueto, il tutto è rinviato ad un regolamento attuativo del Ministero dello Sviluppo Economico.

Il Consiglio Nazionale Geometri, tra le sue prime iniziative dopo l'insediamento dei nuovi Consiglieri, si è interessato dell'argomento per ridurre al minimo l'impatto di tale disposizione sugli iscritti all'Albo, in accordo con le altre organizzazioni appartenenti alla rete delle Professioni Tecniche. Ci auguriamo che il "buon senso" prevalga, pur nel rispetto del principio legislativo che è quello di garantire la tracciabilità dei pagamenti e di ridurre l'evasione fiscale; ma ciò non deve avvenire a scapito di costi maggiori per i professionisti, che nella maggior parte dei casi non hanno incassi diretti nei propri studi e che dovrebbero sostenere per il POS costi aggiuntivi, in un momento in cui proprio non ne abbiamo bisogno...

A proposito di ciò, come avrete visto, il Consiglio del Collegio di Torino ha deliberato di adottare, per la prima volta, il sistema di pagamento rateizzato della tassa di iscrizione annuale all'Albo e di ridurre le sanzioni per il ritardato pagamento, proprio in considerazione del generale contesto di difficoltà economica che inevitabilmente si riflette sull'attività dei professionisti iscritti all'Albo, a cui si aggiunge l'ulteriore spesa derivante dall'obbligo di stipulare un'assicurazione per i rischi derivanti dalla responsabilità professionale.

Per i geometri che iniziano la professione e che s'iscrivono per la prima volta al Collegio, la tassa di iscrizione è ridotta ad un quarto per i primi due anni di iscrizione ed alla metà per i successivi tre anni.


Per i giovani che si sono iscritti per la prima volta nel 2013 è confermata la riduzione della tassa annuale, ad 1/2, per il secondo anno d'iscrizione all'Albo, per i Geometri, di età inferiore ai 30 anni, che hanno iniziato la professione, iscrivendosi per la prima volta al Collegio di Torino ed alla Cassa di Previdenza Geometri nel 2013.

Ci auguriamo che questa agevolazione possa contribuire ad aiutare soprattutto i giovani colleghi, ma anche chi, con una carriera avviata, si può trovare oggi in difficoltà a sostenere le tante tasse e spese fisse che incombono sempre più.

Ilario Tesio



Obbligo del POS per professionisti e imprese , pag. 8 e seguenti



Le distanze, pag. 12



L'APE non è soggetta a imposta di bollo nè registro pag. 20

Editoriale

pag. 1

Argomenti legislativi

La Legge di Stabilità 2014

pag. 3

Studio Osella Dottori Commercialisti

Obbligo del POS per professionisti e imprese

pag. 8

Studio Osella Dottori Commercialisti

Chiarimenti da parte del Consiglio Nazionale Geometri sul POS

pag. 10

Professione

Legge 10/2013 - Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani

pag. 12

Argomenti legislativi di interesse per la nostra professione: le distanze - Seconda parte *di Stefano Armellino*

pag. 13

L'APE non è soggetta a bollo nè a imposta di registro

pag. 20

Che cos'è la permuta

pag. 22

Variazioni del saggio di interesse e nuovi coefficienti di usufrutto dal 2014

pag. 25

Commissione Tributaria Provinciale di Torino

pag. 27

Versamento del contributo unificato nel processo tributario

pag. 29

Sentenze in breve per la professione

pag. 32

Gli appalti pubblici in Piemonte IX rapporto informativo

pag. 37

GEOWEB - Servizi telematici per i Geometri

pag. 38

Atti del Collegio

Georientiamoci

pag. 42

Convegni

pag. 44

La Legge di Stabilità 2014

a cura dello Studio Osella Dottori Commercialisti

PAGAMENTO CANONI LOCAZIONI IMMOBILI ABITATIVI

In deroga al limite di € 1.000 per i pagamenti in contanti ex art. 49, D.Lgs. n. 231/97, è disposto l'obbligo di effettuare il pagamento dei canoni di locazione di immobili abitativi, a prescindere dal relativo ammontare, con mezzi di pagamento diversi dal contante (ad esempio, bonifico bancario, assegno, ecc.) in grado di assicurare la tracciabilità, anche ai fini dell'asseverazione di patti contrattuali per la fruizione, da parte del locatore / conduttore, di agevolazioni e detrazioni fiscali (ad esempio, ex art. 16, TUIR). Tale disposizione non opera per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per le locazioni di immobili strumentali.

Inoltre, in relazione ai contratti di locazione in esame, al fine di contrastare l'evasione fiscale è attribuita al Comune l'attività di monitoraggio dei relativi contratti.

DETRAZIONE INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA - PROROGA

A seguito delle modifiche apportate all'art. 14, DL n. 63/2013, è disposta un'ulteriore proroga della detrazione IRPEF / IRES relativamente ai lavori di riqualificazione energetica nella misura del:

- 65% per le spese sostenute nel pe-

È stata pubblicata sul S.O. n. 87/L della G.U. 27.12.2013, n. 302 la Finanziaria 2014 (Legge 27.12.2013, n. 147) c.d. "Legge di stabilità 2014", in vigore dall'1.1.2014, le cui principali novità di natura fiscale – di interesse per il Geometra libero professionista - sono di seguito illustrate

riodo 6.6.2013 – 31.12.2014 (anziché 31.12.2013);

- 50% per le spese sostenute dall'1.1 al 31.12.2015.

Relativamente agli interventi su parti comuni condominiali o che interessano tutte le unità immobiliari di cui si compone il condominio la detrazione spetta nella misura del 65% con riferimento alle spese sostenute nel periodo 6.6.2013 – 30.6.2015 (anziché 30.6.2014) e del 50% per le spese sostenute dall'1.7.2015 al 30.6.2016.

DETRAZIONE INTERVENTI RECUPERO PATRIMONIO EDILIZIO: PROROGA

Modificando l'art. 16, DL n. 63/2013, è disposta un'ulteriore proroga della detrazione IRPEF, con il tetto massimo di € 96.000, per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'art. 16- bis, comma 1, TUIR.

In particolare la detrazione è rico-

nosciuta nella misura del:

- 50% per le spese sostenute nel periodo 26.6.2012 – 31.12.2014 (anziché 31.12.2013);
- 40% per le spese sostenute dall'1.1 al 31.12.2015.

Dal 2016 la detrazione spetterà nella misura prevista a regime (36%, con il limite di spesa di € 48.000).

DETRAZIONE ACQUISTO MOBILI / ELETTRODOMESTICI

È prorogata dal 31.12.2013 al 31.12.2014 la detrazione IRPEF del 50%, riconosciuta ai soggetti che usufruiscono della detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio, per le spese sostenute per l'acquisto di mobili finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione nonché di grandi elettrodomestici rientranti nella categoria A+ (A per i forni).

L'agevolazione spetta dunque per le spese sostenute dal 6.6.2013 al 31.12.2014 ed è calcolata su un importo non superiore a € 10.000. È previsto che l'ammontare della spesa



- **Proroga interventi per la riqualificazione energetica**
- **Proroga interventi per il recupero del patrimonio edilizio**
- **Riapertura termini per la rivalutazione dei terreni e partecipazioni**

agevolabile non può essere superiore a quella dei lavori di ristrutturazione cui la stessa deve essere necessariamente collegata.

Va evidenziato che l'art.1, comma 2, lett. a) del DL n. 151/2013 del 30/12/2013, in corso di conversione, ha soppresso detta limitazione.

RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI

Sono riaperti i termini per la rivalutazione di terreni e partecipazioni in società non quotate, introdotta in origine dalla Legge Finanziaria 2002 e successivamente prorogata nel tempo.

Per effetto della modifica dell'art. 2, comma 2, DL n. 282/2002, è disposta infatti la possibilità di rideterminare il costo di acquisto di:

- terreni edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi;
- partecipazioni non quotate in mercati regolamentati, possedute a titolo di proprietà e usufrutto;

alla data dell'1.1.2014, non in regime di impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di

enti non commerciali.

È fissato al 30.6.2014 il termine entro il quale provvedere:

- alla redazione ed all'asseverazione della perizia di stima;
- al versamento dell'imposta sostitutiva calcolata applicando al valore del terreno / partecipazione risultante dalla perizia, le seguenti aliquote:
 - 2% per le partecipazioni non qualificate;
 - 4% per le partecipazioni qualificate e per i terreni.

DEDUCIBILITÀ CANONI DI LEASING: PROFESSIONISTI E IMPRESE

Sono nuovamente modificate le regole di deducibilità dei canoni di leasing, prevedendo, tra l'altro, l'equiparazione di trattamento per imprese e lavoratori autonomi. In particolare è stato modificato il periodo minimo di deducibilità dei canoni. Infatti, ancorché rimanga confermato che gli stessi possono essere dedotti in un lasso di tempo che non può essere inferiore a quello fissato dal comma 7 dell'art. 102 TUIR, legato al periodo d'ammortamento risultante dall'applicazione dei coefficienti ministe-

riali, il periodo minimo è ora pari:

- alla metà per la generalità dei beni mobili;
- a 12 anni per i beni immobili.

Rimane confermato in misura corrispondente all'intero periodo d'ammortamento il periodo minimo di durata del leasing avente ad oggetto i veicoli a deducibilità limitata ex art. 164, TUIR.


Da segnalare che per i professionisti la deducibilità dei canoni di leasing immobiliare costituisce una novità dal 1/1/2014.

Le predette disposizioni sono applicabili ai contratti stipulati dall'1.1.2014.

ESCLUSIONE IRAP PER IMPRENDITORI E PROFESSIONISTI “MINIMI”

È soppresso lo stanziamento del fondo finalizzato all'esclusione da IRAP delle imprese individuali nonché dei lavoratori autonomi che:

- non si avvalgono di dipendenti o soggetti assimilati;
- utilizzano, anche in locazione, beni strumentali, in misura inferiore alla soglia massima che doveva essere determinata da apposito decreto ministeriale.



COMPENSAZIONE CREDITI D'IMPOSTA SUPERIORI A € 15.000

Analogamente a quanto già previsto ai fini IVA, l'utilizzo in compensazione nel mod. F24 dei crediti IRPEF, IRES, IRAP, ritenute alla fonte, imposte sostitutive per importi superiori a € 15.000 annui richiede l'apposizione del visto di conformità ex art. 35, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 241/97 alla relativa dichiarazione.

La nuova disposizione è applicabile già ai crediti 2013, utilizzabili nel 2014.

In alternativa, per le società di capitali assoggettate al controllo contabile ex art. 2409-bis, C.c., il visto di conformità può essere sostituito dalla sottoscrizione della dichiarazione dal soggetto che esercita il controllo contabile attestante l'esecuzione dei controlli previsti dall'art. 2, comma 2, DM n. 164/99.

RIORDINO ONERI DETRAIBILI

Entro il 31.1.2014 è prevista l'adozione di specifici Provvedimenti finalizzati alla razionalizzazione degli oneri detraibili ai fini IRPEF di cui all'art. 15, TUIR.

In caso di mancata adozione dei predetti Provvedimenti la detrazione IRPEF (19%) di cui al comma 1 del citato art. 15 (ad esempio, interessi

passivi prima casa, spese mediche, spese funebri, premi assicurazione rischio morte, ecc.) si riduce al 18% per il 2013 e al 17% per il 2014.

DEFINIZIONE AGEVOLATA SOMME ISCRITTE A RUOLO

È riconosciuta la possibilità di estinguere, senza corresponsione degli interessi, il debito risultante dai ruoli emessi dagli Agenti della riscossione entro il 31.10.2013, tramite il pagamento:

- di quanto iscritto a ruolo ovvero dell'ammontare residuo;
- dell'aggio a favore degli Agenti della riscossione, ex art. 17, D.Lgs. n. 112/99.

La definizione agevolata è riconosciuta anche per gli avvisi di accertamento esecutivi emessi dalle Agenzie fiscali e affidati in riscossione fino al 31.10.2013, mentre la stessa non è consentita relativamente alle somme dovute a seguito di sentenza di condanna della Corte dei Conti. La definizione si perfeziona con l'integrale versamento di quanto dovuto entro il 28.2.2014; entro il 30.6.2014 il contribuente è informato dell'avvenuta estinzione del debito. La riscossione delle somme iscritte a ruolo rimane sospesa fino al 15.3.2014; la sospensione opera anche relativamente ai termini di prescrizione.

NUOVA IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

È istituita la nuova Imposta Unica Comunale, c.d. "IUC", basata sui seguenti 2 presupposti impositivi:

1. possesso di immobili, collegato alla relativa natura e valore;
2. erogazione e fruizione dei servizi comunali.

Detta imposta è quindi articolata nelle seguenti 2 componenti:

- la prima, l'"IMU", di natura patrimoniale, dovuta dal possessore degli immobili, esclusa l'abitazione principale;
- la seconda, riferita ai servizi, a sua volta articolata:
 - nella "TASI" (Tributo per i servizi indivisibili), a fronte della copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili del Comune;
 - nella "TARI" (Tassa sui rifiuti), per la copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani (è abrogata la TARES).

IUC – Imposta Unica Comunale

Ogni Comune dovrà adottare il regolamento contenente la disciplina in materia di IUC, con riferimento alle singole componenti (TARI e TASI).

In capo ai soggetti passivi è prevista la presentazione della dichiarazione IUC, utilizzando un apposito modello, entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio possesso / detenzione dei locali / aree assoggettabili alla nuova imposta. Tale dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi; tuttavia, qualora intervengano variazioni dei dati cui sia collegato un diverso ammontare dell'imposta, è richiesta la presentazione di una nuova dichiarazione entro il 30.6 dell'anno successivo a quello in cui è intervenuta la variazione.

Il versamento della TASI e della TARI va effettuato tramite il mod. F24 ovvero con apposito bollettino di c/c/p o altri mezzi (servizi elettronici di incasso e di pagamento

interbancario e postale).

Va evidenziato che spetta al Comune individuare il numero delle rate (prevedendone almeno 2, a scadenza semestrale) ed i relativi termini, anche differenziati relativamente alla TASI e alla TARI. È comunque consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16.6 di ogni anno.

TASI: Tributo per i Servizi Indivisibili

Il presupposto della TASI è il possesso/detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, compresa l'abitazione principale, aree scoperte/edificabili a qualunque uso adibiti. In caso di leasing, l'imposta è dovuta dal locatario alla data di stipula del contratto e per tutta la durata dello stesso, ossia fino alla riconsegna del bene al locatore.

Va evidenziato che:

- sono escluse le aree scoperte pertinenti o accessorie a locali tassabili, non operative, nonché le aree comuni condominiali ex art. 1117, C.c., non detenute o occupate in via esclusiva;
- in caso di detenzione temporanea di durata non superiore a 6 mesi nel corso dell'anno, la TASI è dovuta soltanto dal possessore / detentore a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie;
- la base imponibile della TASI corrisponde a quella prevista ai fini IMU ex art. 13, DL n. 201/2011.

L'aliquota di base della TASI è pari all'1%. Il Comune potrà, con specifica delibera:

- ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;
- determinare l'aliquota in modo tale che la somma tra la stessa e l'aliquota IMU non sia superiore all'aliquota IMU massima statale al 31.12.2013 (così, ad esempio, per le abitazioni secondarie non può superare il 10,6%). Per il 2014 l'aliquota massima non può superare il 2,5% (per i fabbricati rurali non può essere superiore all'1%);
- il Comune può prevedere riduzio-

ni / esenzioni tariffarie in specifiche ipotesi determinate dalla norma.

Per l'unità immobiliare occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, sia all'occupante che al titolare del diritto reale corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

In capo all'occupante la TASI è stabilita dal Comune nella misura compresa fra il 10% ed il 30% dell'ammontare complessivo; il residuo è dovuto dal titolare del diritto reale.

Ai fini della dichiarazione TASI sono applicabili le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione IMU.

TARI: Tassa sui Rifiuti

Il presupposto della TARI è il possesso / detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

Va evidenziato che:

- sono escluse le aree scoperte pertinenti o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117, C.c., non detenute o occupate in via esclusiva;
- in caso di detenzione temporanea di durata non superiore a 6 mesi nel corso dell'anno, la TARI è dovuta soltanto dal possessore del locale / area a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.

Fino all'attivazione delle procedure di interscambio Comuni - Agenzia delle Entrate, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili in Catasto, la superficie assoggettabile alla TARI è individuata in quella calpestabile. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile a TARI rimane comunque quella calpestabile. Va fatto riferimento alle superfici dichiarate / accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti. Ai fini della dichiarazione TARI restano ferme le superfici dichiarate ai fini TARSU / TIA1 / TIA2 / TARES. La TARI è corrisposta in

base a tariffa commisurata ad anno sulla base dei criteri determinati dal DPR n. 158/99 ovvero nel rispetto del principio "chi inquina paga" alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia dell'attività svolta nonché al costo del servizio sui rifiuti.

Il Comune può prevedere riduzioni / esenzioni tariffarie nel caso di:

- a) abitazioni con unico occupante;
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
- c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
- d) abitazioni occupate da soggetti che risiedono o hanno la dimora all'estero per più di 6 mesi all'anno;
- e) fabbricati rurali ad uso abitativo; nonché al ricorrere di fattispecie ulteriori.

IMU: Imposta Municipale Unica

Come disposto dal comma 703, art. 1 della Legge di Stabilità 2014, "l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU".

A tale proposito, per effetto delle modifiche apportate all'art. 13, DL n. 201/2011:

- l'IMU è applicata a regime dal 2014, anziché dal 2015;
- l'IMU dal 2014 non è applicabile all'abitazione principale (con esclusione di A/1, A/8 e A/9). Per le abitazioni principali soggette ad IMU continua a trovare applicazione la detrazione di € 200. È stato eliminato il riferimento alla maggiorazione di € 50 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni residente e dimorante nell'abitazione principale;
- per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti da coltivatori diretti e IAP, è ridotto da 110 a 75 il moltiplicatore ai fini della determinazione della base imponibile.

Il Comune può considerare “abitazione principale” l’unità immobiliare:

- posseduta a titolo di proprietà / usufrutto da anziani o disabili residenti in istituti di ricovero o sanitari, purchè non locata;

- posseduta a titolo di proprietà / usufrutto da cittadini italiani non residenti in Italia purchè non locata;

- concessa in comodato a “parenti in linea retta, entro il primo grado” (genitori – figli) che utilizzano il suddetto immobile come “abitazione principale” per la sola quota di rendita non eccedente € 500, oppure se il comodatario appartiene ad un nucleo familiare con un ISEE non superiore a € 15.000 annui. L’agevolazione si applica limitatamente ad un solo immobile.

L’IMU non è applicabile:

- alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari.

- ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali ex DM 22.4.2008;

- alla casa coniugale assegnata all’ex coniuge a seguito di provvedimento di separazione / annullamento / scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

- a un unico immobile, iscritto o iscrivibile in Catasto come unica unità immobiliare, non concesso in locazione, posseduto dal personale:

- in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare;

- dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile;

- del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco;

- appartenente alla carriera prefettizia; per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

Sono esclusi i fabbricati di categoria A/1, A/8 e A/9, per i quali è quindi richiesta la sussistenza dei requisiti della dimora abituale e della residenza anagrafica.

Dal 2014 è altresì disposta l’esenzione IMU per i fabbricati rurali strumentali.

INSUFFICIENTI VERSAMENTI II RATA IMU 2013

È disposta la non applicazione di sanzioni in caso di insufficiente versamento della seconda rata IMU 2013 qualora la differenza sia versata entro il termine di versamento della prima rata dell’IMU dovuta per il 2014 .

DEDUCIBILITA’ IMU IMMOBILI STRUMENTALI

Per il 2013 l’IMU relativa agli immobili strumentali è deducibile dal reddito d’impresa / lavoro autonomo nella misura del 30%. Dal 2014 la deducibilità è fissata nella misura del 20%.

L’IMU rimane comunque indeducibile ai fini IRAP.

TASSAZIONE IMMOBILI ABITATIVI NON LOCATI

A decorrere dal 2013, il reddito degli immobili ad uso abitativo non locati situati nello stesso Comune nel quale si trova l’abitazione principale, assoggettati ad IMU, è tassato ai fini IRPEF e relative addizionale nella misura del 50%.

SOPPRESSIONE LIMITE ACCERTAMENTO/ RISCOSSIONE TRIBUTI LOCALI

Dal 2014 è soppresso il limite di € 30, previsto dall’art. 3, comma 10, DL n. 16/2012, per l’accertamento, l’iscrizione a ruolo e la riscossione dei tributi locali. Tale limite continua ad operare esclusivamente per i tributi erariali e regionali.



NOTAI E C/C DEDICATO PER DEPOSITO SOMME

Nei confronti dei notai ovvero di altri pubblici ufficiali è previsto l’obbligo di provvedere al versamento, su un c/c dedicato:

- delle somme dovute a titolo di onorari, diritti, accessori, rimborsi spese e contributi nonché di tributi per i quali lo stesso è sostituto / responsabile d’imposta relativamente agli atti ricevuti / autenticati e soggetti a pubblicità immobiliare o alle attività / prestazioni per i quali gli stessi siano delegati dall’Autorità giudiziaria;

- di ogni altra somma (anche a titolo di imposta per le dichiarazioni di successione) soggetta all’obbligo di annotazione nel registro delle somme e dei valori ex Legge n. 64/34;

- dell’intero prezzo/corrispettivo o del saldo di contratti di trasferimento / costituzione / estinzione della proprietà / altro diritto reale su immobili o aziende.

Il predetto obbligo non riguarda la parte di prezzo / corrispettivo oggetto di dilazione, per la quale il versamento sul c/c dedicato dovrà essere effettuato contestualmente al rilascio della quietanza.

Le modalità attuative delle nuove disposizioni sono demandate ad un apposito DPCM.

Obbligo del POS per professionisti e imprese

a cura dello Studio Osella Dottori Commercialisti

Riferimenti

- **Art. 15, commi 4 e 5, DL n. 179/2012**
- **Decreto MISE – MEF 24.1.2014**
- **Comunicato stampa MISE 27.1.2014**

Come noto, con il DL n. 201/2011, c.d. “Salva Italia”, a decorrere dal 2012, è stato introdotto il divieto di effettuare pagamenti in denaro contante tra soggetti diversi in un’unica soluzione di importo pari o superiore a € 1.000.

Nell’ambito del DL n. 179/2012, c.d. “Decreto Crescita 2.0”, il Legislatore ha inserito una specifica disposizione finalizzata alla diffusione dell’utilizzo degli strumenti elettronici di pagamento.

In particolare, l’art. 15 del citato Decreto dispone l’obbligo per i soggetti che “effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali”, di accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito.

L’operatività della nuova disposizione è stata ancorata all’emanazione di uno o più Decreti attuativi, contenenti “gli eventuali importi minimi, le modalità e i termini, anche in relazione ai soggetti interessati” nonché l’eventuale “estensione degli obblighi a ulteriori strumenti di pagamento elettronici anche con tecnologie mobili”.

Recentemente il MISE, di concerto con il MEF, ha emanato il Decreto 24.1.2014, pubblicato sulla G.U. 27.1.2014, n. 21, contenente le disposizioni attuative dell’obbligo in esame, come di seguito illustrato.

DEFINIZIONI

Innanzitutto l’art. 1 del DM in esame fornisce le seguenti definizioni:

Carta di debito

Strumento di pagamento che consente al titolare di effettuare transazioni presso un esercente abilitato all’accettazione della medesima carta, emessa da un istituto di credito, previo deposito di fondi in via anticipata da parte dell’utilizzatore, che non finanzia l’acquisto ma consente l’addebito in tempo reale.

Circuito

Piattaforma costituita dal complesso di regole e procedure che consentono di effettuare e ricevere pagamenti attraverso l’utilizzo di una determinata carta di pagamento.

Consumatore o utente

Persona fisica che ai sensi dell’art. 3, D.Lgs. n. 206/2005 agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.

Esercente

Beneficiario (impresa o professionista) di un pagamento abilitato all’accettazione di carte di pagamento anche attraverso canali telematici.

Terminale evoluto di accettazione multipla

Terminale POS con tecnologia di accettazione multipla ovvero che consente l’accettazione di strumenti di pagamento tramite diverse tecnologie, in aggiunta a quella “a banda magnetica” o a “microchip”.

L’obbligo riguarda esclusivamente le “carte di debito” ma ciò non esclude che il soggetto possa “accettare” anche altre tipologie di pagamenti elettronici (ad esempio, carte di credito).

La Relazione accompagnatoria al “Decreto Crescita 2.0” specifica che “i soggetti ... sono obbligati all’accettazione della sola carta di debito, fermo restando la facoltà di accettare altre forme di pagamento, non volendo porre oneri troppo gravosi in termini di commissioni delle carte di credito.” La stessa Relazione afferma che “l’utilizzo dei sistemi di pagamento elettronici, ..., rappresenta un efficace metodo per il contrasto

all'uso del denaro contante, e di conseguenza all'evasione fiscale.”

AMBITO DI APPLICAZIONE

L'art. 2 del citato DM così dispone:

“L'obbligo di accettare pagamenti effettuati attraverso carte di debito di cui all'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, ... si applica a tutti i pagamenti di importo superiore a trenta euro disposti a favore dei soggetti di cui all'articolo 1, lettera d) [imprese e professionisti], per l'acquisto di prodotti o la prestazione di servizi.

In sede di prima applicazione, e fino al 30 giugno 2014, l'obbligo di cui al comma 1 si applica limitatamente ai pagamenti effettuati a favore dei soggetti di cui all'articolo 1, lettera d), per lo svolgimento di attività di vendita di prodotti e prestazione di servizi il cui fatturato dell'anno precedente a quello nel corso del quale è effettuato il pagamento sia superiore a duecentomila euro.”

SOGGETTI OBBLIGATI

Sono interessati dall'obbligo in esame tutti i soggetti che “effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali”, ovvero commercianti, prestatori di servizi (pubblici esercizi, carrozzieri, barbieri, saloni di bellezza, società di servizi, ecc.) e studi professionali (geometri, ingegneri, avvocati, consulenti del lavoro, dottori commercialisti, ecc.).

LIMITAZIONE ALL'UTILIZZO DEL POS

Il Decreto attuativo in esame ha posto una precisa limitazione circa l'applicazione del suddetto obbligo, prevedendo che lo stesso riguardi solo i pagamenti superiori a € 30, effettuati nei confronti dei soggetti di cui sopra, per l'acquisto di prodotti e prestazioni di servizi.



PRIMA APPLICAZIONE DELL'OBBLIGO

Come espressamente disposto nel comma 2 del citato art. 2, “in sede di prima applicazione, e fino al 30 giugno 2014”, l'obbligo interessa soltanto i soggetti con un fatturato 2013 superiore a € 200.000.

Come evidenziato dal MISE nel Comunicato stampa 27.1.2014 la ratio di tale limitazione risiede nella volontà di individuare “criteri di gradualità e sostenibilità per l'entrata in vigore della norma”.

Il riferimento al “fatturato” non appare di facile individuazione. È opportuno quindi che il Ministero chiarisca se va fatto riferimento al volume d'affari oppure ai ricavi / compensi conseguiti dall'impresa / professionista.

Il Decreto in esame non fornisce ulteriori indicazioni circa la disciplina applicabile a regime, limitandosi a rinviare ad un (eventuale) “successivo decreto” con il quale “possono essere individuate nuove soglie e nuovi limiti minimi di fatturato”.

ENTRATA IN VIGORE

Il comma 3 dell'art. 3 fissa l'entrata in vigore della nuova disciplina “decorsi 60 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale”.

Di conseguenza dal 28.3.2014 i soggetti sopra citati (con un fatturato 2013 superiore a € 200.000)

dovranno accettare, se richiesto dal cliente, il pagamento dei compensi tramite POS; l'obbligo quindi non è tanto di utilizzare esclusivamente tale strumento per i pagamenti quanto piuttosto di avere la possibilità di accettarlo.

Inoltre, come accennato, è possibile che entro 90 giorni dall'entrata in vigore della disciplina in commento (entro il 26.6.2014) con uno specifico Decreto:

- siano fissate nuove soglie e nuovi limiti minimi di fatturato;
- sia esteso l'obbligo in esame a ulteriori strumenti di pagamento elettronici, anche con “tecnologie mobili”.

DIFFERIMENTO DELL'OBBLIGO – DECRETO “MILLEPROROGHE”


La disciplina in esame, prima ancora della sua entrata in vigore, è già oggetto di un rinvio.

Nell'ambito dell'iter di conversione del DL n. 150/2013, Decreto c.d. “Milleproroghe”, sono stati approvati due emendamenti che differiscono al 30.6.2014 la decorrenza dell'obbligo in esame.

Si rende quindi necessario attendere la conversione in legge del citato Decreto per poter individuare la data in cui sorgerà l'obbligo di attivazione del POS.

Chiarimenti da parte del Consiglio Nazionale Geometri sul POS

Anche il Consiglio Nazionale si è espresso in merito all'obbligo per i professionisti di accettare anche pagamenti con carte di debito (bancomat) ed ha espresso le sue prime considerazioni sui contenuti del decreto attuativo elaborato dal Ministero dello Sviluppo Economico



Come è noto, il 1° gennaio 2014 è entrata in vigore la disposizione di cui all'art. 15, comma 4 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, 179/2012, che prevede l'obbligo "per i soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazioni di servizi, anche professionali" di accettare "anche" pagamenti effettuati attraverso carte di debito (bancomat) e, conseguentemente, dotarsi di PoS (Point of Sale).

Occorre rimarcare che, allo stato attuale, tale obbligo, pur essendo formalmente in vigore, non può trovare concreta applicazione in quanto il Ministro dello Sviluppo Economico non ha ancora emanato i decreti con i quali, ai sensi dell'articolo 15, comma 5, del D.L. 179/2012, devono essere "disciplinati gli eventuali importi minimi, le modalità e i termini,

anche in relazione ai soggetti interessati, di attuazione della disposizione di cui al comma 4".

Per questa ragione, fino all'emanazione di tali decreti attuativi e fino alla loro successiva

entrata in vigore, non è obbligatorio per i professionisti accettare pagamenti con carte di debito e, conseguentemente, dotarsi di PoS.

Il CNGeGL, in raccordo con le professioni aderenti alla Rete delle Professioni Tecniche, si è attivato per ridurre al minimo l'impatto di tale disposizione sugli iscritti.

Anche a seguito di tale azione, lo scorso 13 dicembre, il Ministero dello Sviluppo Economico ha elaborato lo Schema di decreto (presente sul sito www.collegiogeometri.to) in allegato alla relativa circolare n. 6/14) recante il "Regolamento per la disciplina degli importi minimi, le modalità e i termini, anche in rela-

zione ai soggetti interessati, relativamente all'obbligo di accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito, ai sensi dell'articolo 15, comma 5 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221" che risponde appieno alle istanze manifestate dal CNGeGL e dalla Rete delle Professioni Tecniche.

Tale Schema di decreto è stato inviato, lo scorso 17 dicembre, alla Banca d'Italia per acquisire il previsto parere e al Ministro dell'Economia e delle Finanze per ottenere il concerto.

Nel dettaglio, lo Schema di decreto si compone di 3 articoli: l'art. 1 elenca le definizioni utilizzate nel testo, l'art. 2 definisce l'ambito di applicazione dell'obbligo e l'art. 3 ne disciplina la data di entrata in vigore e le disposizioni finali.

Il comma 1 dell'art. 2 stabilisce l'importo minimo da cui scaturisce l'obbligo di accettare pagamenti con carte di debito precisando che esso "si applica a tutti i pagamenti superiori alla soglia minima di venti euro (...)"; il comma 2 precisa, poi, che tale obbligo trova applicazione solo per "i pagamenti effettuati all'interno dei locali destinati allo svolgimento dell'attività di vendita o di prestazione di servizio" escludendo, di fatto, dall'obbligo i pagamenti ricevuti all'esterno dello studio (ad esempio nel caso di prestazioni a domicilio del cliente). In tale modo si evita di "complicare le prestazioni al domicilio effettuate dai professionisti ed altre prestazioni in cui avere un Pos implica anche i costi e le complicazioni di un collegamento mobile (...)".

Sempre il comma 2, al fine di restringere la portata applicativa della disposizione, precisa che, per i primi 6 mesi dalla data di entrata in vigore del Decreto, l'obbligo di accettare pagamenti con carta di debito sussiste "esclusivamente nel caso in cui il fatturato del soggetto che effettua l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, come risultante dall'ultima dichiarazione presentata ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e, in mancanza, dalle scritture contabili dell'anno precedente a quello nel corso del quale è effettuato il pagamento, per la parte riferibile alle sole transazioni con consumatori o utenti (NdR, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 206/2005 "Codice del consumo") è superiore a 300.000,00 euro". Decorso sei mesi dalla entrata in vigore del Decreto, tale limite è ridotto a 200.000,00 euro.

L'articolo 3, infine, dispone che il decreto entri in vigore dopo centoventi giorni dalla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Come è evidente lo Schema di de-

Reiscrizione all'Albo dei Geometri e reiscrizione negli Elenchi ministeriali di specializzazione in prevenzione incendi

A seguito della richiesta da parte del Consiglio Nazionale Geometri al Dipartimento dei vigili del Fuoco circa la tematica riguardante la reiscrizione all'Albo dei Geometri e la reiscrizione negli Elenchi del Ministero dell'interno di cui all'art. 16 del D.Lgs. 8/3/2006, n. 139, la Direzione Centrale per gli Affari generali del dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile di è così espressa:

"Alla luce della regolamentazione contenuta nel D.M. 5/8/2011, non paiono sussistere ostacoli all'inserimento negli elenchi di cui all'art. 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 del professionista nuovamente iscritto all'Albo professionale che, in passato, ha conseguito l'attestato di frequenza al corso di specializzazione di prevenzione incendi".

Pertanto, in ossequio al parere pervenuto, potranno essere reinscritti negli elenchi di cui all'art. 16 del D.Lgs. 8/3/2006, n. 139, coloro i quali abbiano svolto in passato corsi di specializzazione di prevenzione incendi e conseguito il relativo attestato di frequenza (art. 8 co. 2 D.M. 5/8/2011). Inoltre, la stessa Direzione conferma la piena disponibilità del decreto per quanto espressamente previsto all'art. 7, con particolare riferimento al requisito necessario per il mantenimento nei suddetti elenchi, consistente nell'obbligo, per gli interessati, di frequentare corsi e seminari di aggiornamento in materia di prevenzione incendi.

creto elaborato dal MISE circoscrive l'obbligo di accettare pagamenti con carte di debito ai soli professionisti che abbiano non solo un fatturato significativamente elevato ma soprattutto derivante esclusivamente da transazioni con consumatori o utenti.

I tempi di attuazione del provvedimento non paiono, allo stato attuale, particolarmente immediati. Infatti, una volta ottenuto il parere della Banca d'Italia, lo schema di decreto dovrà acquisire il concerto del Ministero dell'Economia e delle Finanze ed essere inoltrato, poi, per il parere al Consiglio di Stato. Solo allora il decreto potrà essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, entrando in vigore dopo centoventi giorni dalla sua pubblicazione.

Ragionevolmente la misura, salvo eventi al momento non prevedibili,

potrebbe diventare operativa non prima di maggio/giugno 2014.

In sintesi, fino all'entrata in vigore del regolamento attuativo di cui sopra non sarà obbligatorio per i professionisti accettare pagamenti con carte di debito e, quindi, dotarsi di PoS. Stante gli attuali contenuti dello Schema di regolamento predisposto dal Ministero dello Sviluppo Economico, anche dopo la sua entrata in vigore, l'obbligo di accettare pagamenti con carte di debito riguarderà esclusivamente i pagamenti effettuati all'interno degli studi professionali e i professionisti che, nell'anno precedente, hanno registrato un fatturato per prestazioni erogate a consumatori e utenti (con esclusione di quello derivante da prestazioni erogate a imprese o altri professionisti) superiore a 300.000,00 euro.

Legge 10/2013

Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani

Il 16 febbraio 2013 è entrata in vigore la legge nazionale 10/2013: “Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani”, in accordo con i principi del protocollo di Kyoto, affinché il prossimo sviluppo dei contesti urbani avvenga in modo sostenibile, rispettoso dell’ambiente e dei cittadini e nella piena consapevolezza e conoscenza del proprio patrimonio verde.

L’importante ruolo che gli alberi, in particolar modo, rivestono nel controllo delle emissioni, nella protezione del suolo, nel miglioramento della qualità dell’aria, del microclima e della vivibilità delle città, rende strategica per qualsiasi amministrazione comunale la conoscenza dettagliata del proprio patrimonio arboreo.

La legge 10/2013, in sintesi, prevede che:

- tutti i comuni sopra i 15.000 abitanti si devono dotare di un catasto degli alberi (entro un anno dalla entrata in vigore della legge)
- per ogni bambino nato o adottato nei comuni sopra ai 15.000 abitanti deve essere piantato un nuovo albero dedicato
- gli amministratori del comune devono produrre un bilancio del verde a fine mandato, che dimostri l’impatto dell’amministrazione sul verde pubblico (numero di alberi piantumati ed abbattuti, consistenza e stato delle aree verdi, ecc.)
- è istituzionalizzata la tutela e la salvaguardia degli alberi monumentali, dei filari e delle alberate di particolare pregio paesaggistico e degli alberi di alto fusto in complessi di importanza storica e culturale.

Lo scopo del censimento che cia-



Con la nuova legge gli interventi “sul verde” coinvolgono anche l’Efficienza Energetica degli Edifici e la relativa Certificazione

scun comune dovrà eseguire degli alberi sulle aree di propria competenza in contesto urbano è la redazione del “Catasto alberi”, che registra e classifica tutte le alberature: quelle monumentali, quelle su aree scolastiche, nei giardini storici, a corredo del verde attrezzato e incluse nei filari stradali.

La consistenza del patrimonio arboreo è molto più dinamica di quanto si potrebbe immaginare: gli abbattimenti resi necessari per motivi di sicurezza o per il naturale termine vegetativo raggiunto dalla pianta, le nuove piantumazioni legate alla riqualificazione di aree verdi e la messa a dimora di nuove piante modificano costantemente la quantità e la distribuzione del verde.

Sul censimento degli alberi monumentali alcune Regioni avevano già

emanato disposizioni: in Piemonte la “Legge regionale n. 50 del 3 aprile 1995 - Tutela e valorizzazione degli alberi monumentali, di alto pregio naturalistico e storico” ha previsto il censimento degli alberi, dei filari e delle alberate monumentali di interesse paesaggistico-ambientale e storico-culturale.

Gli alberi, i filari e le alberate inseriti in tale elenco devono essere individuati negli strumenti urbanistici comunali ai sensi dell’articolo 24 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56.

L’inclusione nell’elenco di cui al comma 4 comporta, ai sensi dell’articolo 9 della L.R. 56/1977 l’istituzione del vincolo di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497 sulla protezione delle bellezze naturali e panoramiche.

Argomenti legislativi di interesse per la nostra professione: le distanze

di Stefano Armellino


Parte seconda

(la prima parte è stata pubblicata sul numero precedente)


Presunzioni di confine

Se in loco si constatano situazioni conformi alle norme sulle misure legali, osservate anche da uno solo dei confinanti, il confine viene individuato sulla presunzione legale che gli elementi costruttivi posti in essere dai confinanti siano conformi al rispettivo diritto.


La comunione del muro significa che questo è di proprietà di entrambi i confinanti per l'intero e non che ciascuno sia proprietario per la metà ove passa il confine orizzontale e verticale




Muro comune sopraelevato




Muro sul confine



Muro edificato in aderenza



Muro comune per infissione di travi




Muro in aderenza

Lo sporto non costituisce titolo per l'acquisizione dell'area sottostante


Il Geom. Stefano Armellino, classe 1938, è stato iscritto all'Albo per 44 anni

Può essere costruito un muro di sostegno al confine per realizzare una strada o per sistemazione del terreno; non vi è obbligo di costruire il muro di altezza mt 2,50 prescritto per la veduta diretta, poiché non vi sono i presupposti per costituire una servitù di veduta.




Se il muro di sostegno a confine o arretrato serve per sostenere un terrapieno di ampliamento di area pertinenziale a fabbricato, questo si considera un lastrico per cui si devono osservare le prescrizioni per le vedute con la costruzione di un muro di mt 2,50 di altezza o eseguire un arretramento con recinzione a mt 1,50.

Regolamenti comunali possono consentire la esecuzione di una siepe sempreverde il luogo del muro; occorre l'assenso del confinante.




Il muro di A, sul confine o a distanza minore di quella legale, può essere costituito da una parete traslucida di qualsiasi dimensione.

Essendo possibile la costruzione in aderenza, l'illuminazione dei locali ottenuta in tale modo non concorre alla determinazione dei rapporti di illuminazione



La costruzione in aderenza di qualsiasi tipo di recinzione, non costituisce alcuna presunzione di comunione del muro




Le aperture verso il vicino

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DELLE LUCI

L'apertura di una luce è soggetta alle disposizioni per l'altezza della soglia inferiore, ma non è prescritta alcuna restrizione dimensionale del foro, né la limitazione della distanza laterale; deve essere munita di:

- inferriata fissata al muro le cui maglie non debbono consentire alcuna possibilità di affaccio (per analogia si può applicare il diametro 10 cm previsto dalle norme di sicurezza)
- grata idonea ad impedire l'immissione di oggetti con superficie libera di ogni maglia non superiore a 3 cmq (1,73 x 1,73)
- entrambe non possono sporgere oltre il filo della parete.

Se non sono osservate le caratteristiche tassative non per questo la luce diventa veduta, il confinante ha diritto imprescrittibile di richiedere la regolarizzazione della luce, l'abuso non può generare usucapione. L'apertura di luci può essere regolata per accordi fra i confinanti, in tal caso assume la connotazione di servitù. Sono vietate le azioni emulative per la chiusura delle luci non finalizzate alla costruzione in aderenza di "edificio"; è vietata anche ogni opera che riduca la luce come piantare alberi o siepi a distanza minore di quella legale (le distanze per alberi sono regolate in misura maggiore da norme regionali).




DISTANZE PER LE LUCI

Il confinante, senza chiudere la luce con una "costruzione", può effettuare un rialzo di terreno o un muro fino al limite inferiore della soglia della luce, poiché può rinunciare alla altezza legale che è in suo favore

Si deve osservare la maggiore misura di altezza della soglia della luce, anche ai piani alti, poiché il riferimento è la situazione del confinante e non del piano

Anche un tetto non praticabile, oltre il piano terreno, impone l'osservanza della maggiore altezza della soglia della luce

Il proprietario del fabbricato che ha realizzato una apertura con le caratteristiche di luce, può demolire il muro sottostante e sostituirlo con parete di vetrocemento, poiché questi elementi traslucidi sono considerati pareti in quanto non apribili e ove consentito non impediscono la costruzione in aderenza




DISTANZE PER LE VEDUTE

Le misure delle distanze per le vedute sono inderogabili, oggi si possono riferire alle modificazioni in edifici esistenti, non alle nuove costruzioni cui devono applicarsi le disposizioni del DM 1444/68 e quelle dei Regolamenti edilizi, se maggiori di quelle codicistiche.

L'art. 905 C.C. stabilisce le modalità di misura ortogonale da tutti i lati ed è tassativa.

I Regolamenti edilizi non possono modificare tale disposizione.

La costruzione di un abbaino nel tetto con finestra che forma una veduta, deve osservare la distanza legale dal confine, nulla vale che nella facciata del fabbricato vi siano finestre a distanza inferiore e che abbiano acquisito il diritto di permanere



LE APERTURE VERSO IL VICINO


LUCI quando consentono passaggio alla luce e aria, ma non consentono di affacciarsi

VEDUTE quando permettono di affacciarsi e guardare di fronte e lateralmente

Non rientrano fra le due categorie le pareti in vetro opaco (vetrocemento, tegoloni, non serramenti con vetri opachi) che sono considerate pareti e non hanno caratteristiche per consentire l'apertura


DISTANZE PER LE VEDUTE DIRETTE E LATERALI

Come si misurano le distanze



Le disposizioni non si applicano quando fra i fabbricati vi è una via aperta a pubblico transito

L'esempio a lato è la esasperazione della norma che consentirebbe di non osservare le distanze su affaccio di via pubblica




Posta elettronica certificata


Tutti i professionisti hanno l'obbligo di dotarsi di indirizzo di casella di Posta Elettronica Certificata, comunicandolo ai rispettivi Collegi professionali.

E' possibile ottenere gratuitamente la PEC tramite la convenzione con il Consiglio Nazionale-Cassa di Previdenza e Aruba, sul sito www.cassageometri.it


Come si misurano le distanze



Se disposizioni regolamentari prevedono che i muri di sostegno di terrapieni osservino una altezza massima e poi arretrare per proseguire in altezza, è preclusa la possibilità di B di edificare in aderenza; in tal caso A può aprire vedute, a distanza minore di quella legale, poiché queste, in ogni caso, non consentirebbero la “visione” sul fondo del vicino, che non potrebbe chiedere la chiusura, né la comunione forzosa del muro



L'apertura della finestra a raso del tetto che consenta l'affaccio, deve osservare le distanze legali dal confine




L'apertura della finestra a raso del tetto che non rispetta la distanza legale dal confine, deve avere le caratteristiche di luce.


L'apertura di finestra a raso del tetto che non rispetta alcuna delle misure per distanza e altezza, si considera un lucernario e quindi anche il vetro deve essere traslucido




Se si è acquisita la servitù di veduta, l'apertura non può essere trasformata, né spostata; la finestra al piano terreno può essere trasformata in una porta non vetrata poiché vi è una diminuzione della servitù.



Nell'edificio A, posto a distanza minore di quella legale dal confine, può essere aperta una porta di accesso a specchiatura cieca, poiché tale porta non costituisce veduta.



La finestra di A è una veduta che ha acquisito il diritto alla sua permanenza. B, nel costruire in aderenza, deve osservare le distanze legali per l'altezza e le distanze laterali.



Chi ha una finestra o un balcone ha diritto di vedere in ogni direzione solo per 3 metri e non può impedire costruzioni del confinante.



Se A ha aperto una luce verso B e questo non costruisce in aderenza, deve rispettare la distanza di 3 metri per non diminuire la quantità di luce di cui A ha diritto.



L'APE non è soggetta a bollo nè a imposta di registro

Agenzia delle Entrate
RISOLUZIONE N. 83/E
Roma, 22 novembre 2013

OGGETTO: Registrazione contratti di locazione a seguito dell'introduzione dell'obbligo di allegazione dell'Attestato di prestazione energetica (APE)

Con istanze indirizzate alla scrivente, è stato chiesto di conoscere quale sia il corretto trattamento da riservare, ai fini dell'imposta di registro e dell'imposta di bollo, all'attestato di prestazione energetica (APE), da allegare, in particolare, ai contratti di locazione.

I dubbi interpretativi sorgono a seguito delle modifiche introdotte con l'articolo 6 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, che ha riformulato l'articolo 6 del D. Lgs. 19 agosto 2005, n. 192, in materia di "Attestato di prestazione energetica, rilascio e affissione".

In particolare, l'articolo 6 del D. Lgs. n. 192 del 2005 prevede, al comma 3, che "Nei contratti di vendita, negli atti di trasferimento di immobili a titolo gratuito o nei nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unità immobiliari è inserita apposita clausola con la quale l'acquirente o il conduttore danno atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine alla attestazione della prestazione

energetica degli edifici".

Il successivo comma 3-bis dell'articolo 6 stabilisce, inoltre, che "L'attestato di prestazione energetica deve essere allegato al contratto di vendita, agli atti di trasferimento di immobili a titolo gratuito o ai nuovi contratti di locazione, pena la nullità degli stessi contratti".

Tale disposizione stabilisce, pertanto, che gli obblighi di allegazione dell'attestato di prestazione energetica sorgono anche con riferimento ai contratti di locazione.

In considerazione della introduzione dell'obbligo di allegazione dell'attestato di prestazione energetica al contratto di locazione, a pena di nullità dello stesso, si chiede se detto obbligo espliciti effetti anche ai fini della registrazione del contratto di locazione.

A parere degli istanti, detta previsione ha effetti sulla validità del contratto concluso, potendone determinare la nullità, ma non dovrebbe assumere rilevanza ai fini dell'imposta di registro.

In ogni caso, qualora questa Agenzia ritenga comunque obbligatoria la registrazione dell'attestato di prestazione energetica unitamente al contratto di locazione, si chiede di conoscere se tale attestato possa essere presentato in copia semplice o se debba essere presentato in copia conforme all'originale.

Gli istanti chiedono, infine, quale sia il trattamento da riservare, ai fini dell'imposta di bollo, a tale attestazione.



L'attestato di prestazione energetica rilasciato dal professionista in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio non è soggetto ad imposta di bollo. L'attestato allegato al contratto di locazione non sconta l'imposta di registro. Ma qualora, in data successiva alla registrazione del contratto di locazione, venga prodotto volontariamente l'attestato di prestazione energetica per la registrazione (ad esempio per conferire data certa all'attestazione), deve essere applicata l'imposta fissa di registro nella misura di euro 168

Con riferimento ai quesiti formulati, si rileva che, in linea generale, le regole da seguire per la registrazione degli atti sono dettate dall'articolo 11 del Testo unico dell'imposta di registro, approvato con DPR 26 aprile 1986, n. 131 (di seguito TUR).

Con particolare riferimento agli allegati, il comma 7 del predetto articolo 11 stabilisce che la richiesta di registrazione di un atto vale anche per gli atti ad esso allegati, ma non importa applicazione dell'imposta se si tratta:

- di documenti che costituiscono parte integrante dell'atto;
- di frazionamenti, planimetrie, disegni, fotografie e simili;
- di atti non soggetti a registrazione.

In considerazione di tale previsione, si precisa, dunque, che i soggetti tenuti alla registrazione del contratto di locazione possono presentare in allegato l'attestato di prestazione energetica.

In tal caso, l'Ufficio dell'Agenzia procederà alla registrazione del contratto e dell'attestato allegato, senza autonoma applicazione dell'imposta di registro, in quanto l'attestato non rientra tra quelli per i quali vige l'obbligo della registrazione.

L'attestato di prestazione energetica rilasciato dal professionista in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi dell'articolo 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, non può, infatti, essere ricondotto nell'ambito delle previsioni recate dalla Tariffa, parte prima e parte seconda, allegata al TUR.

Al riguardo, appare, inoltre, utile ricordare che per i contratti di locazione registrati telematicamente, mediante le applicazioni "Locazioni web" "SIRIA" e "IRIS" non è prevista la possibilità di trasmettere gli allegati.

Con la risoluzione n. 52 del 20 febbraio 2002, questa Agenzia ha precisato che "questi ultimi possono essere presentati, insieme all'attestazione di avvenuta registrazione del

contratto restituita dal servizio telematico utilizzato dall'utente, in forma cartacea". Verificandosi tale evenienza, i contribuenti che producono, in forma cartacea presso l'Ufficio dell'Agenzia delle entrate, l'attestato di prestazione energetica allegato ad un contratto di locazione registrato telematicamente, non sono tenuti alla corresponsione dell'imposta di registro.

Al riguardo, appare, inoltre, opportuno precisare che in capo ai soggetti tenuti alla registrazione del contratto non grava un obbligo di produrre detto attestato in sede di registrazione atteso che l'obbligo di allegazione dell'attestato al contratto concluso è suscettibile di esplicare effetti sulla validità dell'atto ma non ha riflessi sulla registrazione del relativo contratto. Si rammenta, infatti, che ai sensi dell'articolo 38 del TUR "La nullità o l'annullabilità dell'atto non dispensa dall'obbligo di chiedere la registrazione e di pagare la relativa imposta".

Resta fermo che qualora, in data successiva alla registrazione del contratto di locazione, venga prodotto volontariamente l'attestato di prestazione energetica per la registrazione (ad esempio per conferire data certa all'attestazione), sono applicabili le disposizioni previste, ai fini dell'imposta di registro, dall'articolo 8 del TUR secondo cui "chiunque vi abbia interesse può richiedere in qualsiasi momento, pagando la relativa imposta, la registrazione di un atto".

In tale ipotesi, deve essere applicata l'imposta fissa di registro nella misura di euro 168, a prescindere dalla disciplina applicabile al contratto cui tale attestazione accede.

Si precisa, infine, che l'attestato di prestazione energetica, allegato in originale o in copia semplice al contratto di locazione, non deve essere assoggettato all'imposta di bollo.

Va, infatti, considerato quanto previsto:

- dall'articolo 15, comma 1, del de-

creto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, come modificato dal decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, secondo cui "L'attestato di prestazione energetica di cui all'articolo 6, il rapporto di controllo tecnico di cui all'articolo 7, la relazione tecnica, l'asseverazione di conformità e l'attestato di qualificazione energetica di cui all'articolo 8, sono resi in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'articolo 47, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445";

- dall'articolo 37 del DPR n. 445 del 2000, in base al quale "Le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 sono esenti dall'imposta di bollo".

Qualora venga, invece, allegata al contratto di locazione copia dell'attestato di prestazione energetica, con dichiarazione di conformità all'originale rilasciata da un pubblico ufficiale, va applicata l'imposta di bollo, nella misura di euro 16,00, per ogni foglio, in virtù della disposizione contenuta nella nota 1 all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al DPR n. 642 del 1972. Tale disposizione stabilisce, infatti, che "Per le copie dichiarate conformi, l'imposta, salva specifica disposizione è dovuta indipendentemente dal trattamento previsto per l'originale".

Le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati e le istruzioni fornite con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.

IL DIRETTORE CENTRALE

Che cos'è la permuta

Come stabilisce l'art. 1552 del codice civile, la permuta "è il contratto che ha per oggetto il reciproco trasferimento della proprietà di cose, o di altri diritti, da un contraente all'altro". Si tratta di un contratto traslativo consensuale ad effetti reali esattamente come la vendita. La peculiarità della permuta consiste in questo: le parti scambiano una cosa o un diritto contro altra cosa o altro diritto, realizzando quello che, comunemente, viene chiamato "baratto". Ogni qualvolta il corrispettivo per il trasferimento di un bene è costituito in tutto o in parte da un altro bene abbiamo a che fare con una permuta. La permuta può configurarsi in una molteplicità di casi. E' da considerarsi permuta, ad esempio, la fattispecie in cui alla vendita di un bene segua un contratto novativo che sostituisce al pagamento del prezzo il trasferimento in proprietà di un altro bene.

LA DISCIPLINA DEL CONTRATTO DI PERMUTA

La disciplina del contratto di permuta è contenuta in quattro articoli del codice civile (gli articoli 1552, 1553, 1554, 1555). L'Art. 1552 si limita a dare la definizione, mentre gli altri tre articoli disciplinano la cosiddetta "evizione", le spese della permuta e l'applicabilità delle norme sulla vendita.

Per quanto riguarda l'evizione (ossia l'ipotesi in cui un terzo faccia valere un suo diritto di proprietà sul bene oggetto di permuta e la sottragga quindi alla disponibilità del permutante), l'articolo 1553 stabilisce che chi ha subito l'evizione e non ha interesse alla restituzione del bene

che aveva a sua volta dato in permuta, può richiedere un equivalente in denaro fermo restando, in ogni caso il diritto al risarcimento del danno. Per quanto riguarda invece le spese della permuta, l'articolo 1554 stabilisce che le stesse siano a carico di entrambi i contraenti in parti uguali. E' prevista naturalmente la facoltà per le parti di decidere una diversa ripartizione di tali spese. Salvo patto contrario, le spese della permuta e le altre accessorie sono a carico di entrambi i contraenti in parti uguali. Da ultimo l'articolo 1555 opera un generale richiamo alle norme che disciplinano la vendita e che si possono applicare anche alla permuta in quanto siano con questa compatibili.


L'OGGETTO DELLA PERMUTA

In questo periodo di crisi economica, l'istituto della permuta inizia a diventare come uno dei più utilizzati per il trasferimento di beni.

Di particolare rilievo nel mercato immobiliare, dove notevole è il vantaggio fiscale e la possibilità di risparmio, la permuta può avere ad oggetto non soltanto il diritto di proprietà ma anche altri diritti reali nonché diritti di credito e posizioni giuridiche complesse. Viene in rilievo, ad esempio, data la sua particolare diffusione nella prassi dei rapporti commerciali, la permuta di bene presente quale l'area edificabile con bene futuro quale l'edificio da costruire: ciò avviene quando il proprietario di un'area edilizia permuta il bene con parte dell'edificio che sarà costruito su quell'area dall'acquirente.

Di particolare delicatezza è la questione relativa alla tutela del contraente permutante l'area che si priva illico et immediate della proprietà del bene permutato, dovendo in seguito attendere la realizzazione dell'edificio per acquistare la proprietà.

Il legislatore ha, a tal proposito, emanato il d.lgs.n. 122 del 2005 col quale si è statuito che in caso di trasferimento non immediato di un immobile da costruire, quale preliminare ovvero permuta di bene presente con bene futuro, all'alienante del bene futuro, quale permutante ovvero promittente venditore, è imposto di procurare il rilascio di una fideiussione bancaria in favore della controparte



come garanzia della restituzione delle somme corrisposte prima del trasferimento della proprietà del bene, per il caso in cui l'alienante incorra in una situazione di crisi quale pignoramento del bene immobile oggetto del contratto, ovvero fallimento, ovvero domanda di ammissione al concordato preventivo.

TRATTAMENTO FISCALE

Anche il trattamento fiscale riguardante la permuta, ha subito modifiche dalla legge 8 novembre 2013, n. 128 e pertanto soggetto a nuove imposizioni a partire dal 01 gennaio 2014. L'articolo 43, comma 1, lettera b), del TUR prevede che la base imponibile è costituita dal valore del bene che dà luogo all'applicazione della maggiore imposta di registro. Con riferimento ad un contratto di permuta tra persone fisiche, avente ad oggetto immobili abitativi, l'Agenzia delle entrate, con la risoluzione del 9 settembre 2007, n. 320, ha precisato che, in presenza dei requisiti di legge, si può applicare, per la determinazione della base imponibile, il criterio del prezzo-valore di cui all'articolo 1, comma 497, della Legge n. 266 del 2005 e successive modifiche e integrazioni. A tal fine, le parti devono necessariamente indicare nell'atto il conguaglio pattuito nonché il valore attribuito a ciascuno dei beni permutati. Per questa tipologia di permuta, pertanto, la tassazione si può schematizzare come da tabella a fianco.

La riforma ha avuto, invece, un impatto limitato con riguardo ai trasferimenti rientranti nel campo di applicazione dell'IVA.

Più precisamente, sono interessate dalle novità introdotte dall'art. 10 d.lgs. n. 23/2011 solo: - le cessioni dei fabbricati abitativi e delle relative pertinenze effettuate da soggetti passivi IVA in esenzione dal tributo ai sensi dell'art. 10 n. 8-bis d.p.r. n. 633/1972 e le cessioni di immobili

CODICE CIVILE Capo III - Della permuta

Art. 1552. **Nozione.**

La permuta è il contratto che ha per oggetto il reciproco trasferimento della proprietà di cose, o di altri diritti, da un contraente all'altro.

Art. 1553. **Evizione.**

Il permutante, se ha sofferto l'evizione e non intende riavere la cosa data, ha diritto al valore della cosa evitta, secondo le norme stabilite per la vendita, salvo in ogni caso il risarcimento del danno.

Art. 1554. **Spese della permuta.**

Salvo patto contrario, le spese della permuta e le altre accessorie sono a carico di entrambi i contraenti in parti uguali.


Art. 1555. **Applicabilità delle norme sulla vendita.**

Le norme stabilite per la vendita si applicano alla permuta, in quanto siano con questa compatibili.

esenti da IVA ai sensi dell'art. 10 n. 27-quinquies del medesimo decreto, in quanto atti soggetti, per la deroga al principio di alternatività (ex art. 40 TUR) all'imposta di registro proporzionale di cui all'art. 1 della tariffa cit. Ne deriva che a tali cessioni si applicano le aliquote stabilite dal nuovo art. 1, l'imposta minima di 1000 euro, le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 50 euro ciascuna, e non sono dovuti l'imposta di bollo, i tributi speciali catastali

e le tasse ipotecarie. La riforma non ha, invece, riflessi sull'imposizione: - delle cessioni di fabbricati abitativi e relative pertinenze imponibili ad IVA, per le quali restano dovute, in ragione del principio di alternatività, le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa, aumentata a 200 euro ciascuna. Sono dovuti anche l'imposta di bollo, i tributi speciali catastali e le tasse ipotecarie; - delle cessioni di fabbricati strumentali per natura e relative pertinenze,

Registro	Ipo-Catastali
2% se prima casa (con un minimo di 1000 Euro) SU BENE CHE DA LUOGO A MAGGIORE IMPOSTA	Ipotecaria 50 Euro SU BENE CHE DA LUOGO A MAGGIORE IMPOSTA
9% se non prima casa	Catastale 50 Euro SU TUTTI I BENI PERMUTATI
9% se terreno edificabile o non agricolo	
12% se terreno agricolo a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli	
SU BENE CHE DA LUOGO A MAGGIORE IMPOSTA	



Corte di Cassazione Sentenza 24172/2013

Integra gli estremi della permuta di cosa presente con cosa futura il contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di un'area fabbricabile in cambio di parti dell'edificio da costruire sulla stessa superficie a cura e con i mezzi del cessionario, e ciò tutte le volte in cui sia proprio il risultato traslativo, consistente nell'attribuzione di una determinata opera, ad essere assunto come oggetto del contratto e come termine di scambio, mentre l'obbligo di erigere il fabbricato sia destinato a collocarsi su un piano accessorio e strumentale, configurandosi, appunto, l'obbligo del permutante costruttore non come prestazione del risultato di un'opera, ma come trasferimento della proprietà di cose future.

Corte di Cassazione, Sentenza 18844/2013

In tema di locazione di immobili urbani ad uso non abitativo, il diritto di prelazione e quello succedaneo di riscatto sussistono soltanto nel caso in cui il trasferimento a titolo oneroso del bene locato sia realizzato mediante una compravendita e non anche nel caso di permuta. E' da escludersi la sussistenza del diritto di prelazione di cui all'art. 38 della l. n. 392 del 1978 in caso di conferimento di beni in società, in quanto quest'ultimo non costituisce la componente di un contratto di scambio e come tale non solo non è equiparabile ad una compravendita, laddove il corrispettivo in denaro rappresenta la controprestazione del trasferimento di proprietà della cosa, ma, più in generale, non rientra nel novero delle alienazioni a titolo oneroso.

sia imponibili che esenti IVA, per le quali resta dovuta l'imposta di registro in misura fissa pari a 200 euro, e le imposte ipotecaria e catastale nella misura proporzionale rispettivamente del 3 e dell'1 per cento. Sono dovuti anche l'imposta di bollo, i tributi speciali catastali e le tasse ipotecarie; - delle cessioni di terreni edificabili soggette ad IVA, per le quali restano dovute, in ragione del principio di alternatività, le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa, aumentata a 200 euro ciascuna. Sono dovuti anche l'imposta di bollo, i tributi speciali catastali e le tasse ipotecarie. Non trovano applicazione per questi atti, quindi, né la disposizione relativa all'imposta minima di 1000 euro (perché riferita all'imposta di registro proporzionale, in tal caso non dovuta), né quella relativa all'assorbimento dell'imposta di bollo, dei tributi speciali catastali e delle tasse ipotecarie ed alla debenza di imposte ipotecaria e catastale nella misura di 50 euro ciascuna. E non si pone, evidentemente, per queste cessioni, un problema di soppressione di disposizioni agevolative, previste dalla riforma per altri casi.

Nota: Artt. 43, 40 e 51 del TUR; artt. 1, 2 e 10 del D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347; Art. 11, comma 1, del DPR n. 633 del 1972; Circolare ministeriale del 10 giugno 1986, n. 37, parte 20; Circolare ministeriale del 28 ottobre 1988, n. 220, parte 3, Circolare del 13 febbraio 2007, n. 8; Risoluzione del 9 settembre 2007, n. 320, Legge 8 novembre 2013, n. 128

Da Associazione Nazionale
Donne Geometra
NEWS&PROFESSIONE 1/2014

Agli Associati Singoli in regola con la quota dell'Associazione Nazionale Donne Geometra sono riservati i seguenti Opuscoli:

- SPECIALE LEGGE DI STABILITA' 2014 redatto dall'Associazione Nazionale Donne Geometra: un quadro completo di tutte le novità di interesse professionale e sulla casa introdotte dalla Legge 27 dicembre 2013 n.147
- OPUSCOLO SU " I CONTRATTI DI CONVIVENZA" -
- LA GUIDA "LE MACCHINE IN EDILIZIA- CARATTERISTICHE E USO IN SICUREZZA" Redatto dal CTP di Torino
- LA GUIDA "RESPONSABILITÀ SOLIDALE NEI CONTRATTI D'APPALTO PRIMA E DOPO IL DECRETO "FARE"

Variazione del saggio di interesse e nuovi coefficienti di usufrutto dal 2014

Con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 12.12.2013 pubblicato sulla G.U. n. 292 del 13.12.2013 e' stata disposta la riduzione del tasso legale dal 2,5% all' 1% con decorrenza dal 1* gennaio 2014. Di conseguenza sono stati aggiornati i coefficienti relativi al diritto di usufrutto che si applli-

cheranno agli atti pubblici formati, alle scritture private autenticate e non autenticate presentate per la registrazione, alle successioni aperte e alle donazioni fatte a partire dall'1.1.2014. (D.M. Economia e Finanze 23.12.2013 su G.U. 303 del 28.12.2013).

Viene quindi aggiornato il pro-

spetto dei coefficienti allegati al Testo Unico dell'Imposta di Registro (D.P.R. 131/1986) come indicato in tabella.

Il Decreto fissa inoltre in 100 volte il multiplo da utilizzare nella determinazione della base imponibile per la costituzione di rendite e pensioni.

Come si calcola il diritto di usufrutto

Valore di un immobile in piena proprieta': 150.000 euro (a) Tasso di interesse legale (da 1.1.2014) 1% (b) Eta' del beneficiario (anni compiuti) anni 55 - coefficiente da tabella di cui sotto = 65 (c) Rendita annua (a) x (b) = 1.500 (d) (d=150.000 x 1%)

Valore dell'usufrutto: (d) x (c) = 97.500 (e) (e= 1500 x 65)

Valore della nuda proprieta': (a) - (e) = 52.500 (= 150.000 - 97.500)

Eta' del beneficiario				Coefficiente
da	0	a	20	95,00
da	21	a	30	90,00
da	31	a	40	85,00
da	41	a	45	80,00
da	46	a	50	75,00
da	51	a	53	70,00
da	54	a	56	65,00
da	57	a	60	60,00
da	61	a	63	55,00
da	64	a	66	50,00
da	67	a	69	45,00
da	70	a	72	40,00
da	73	a	75	35,00
da	76	a	78	30,00
da	79	a	82	25,00
da	83	a	86	20,00
da	87	a	92	15,00
da	93	a	99	10,00

**TABELLA DEL SAGGIO DI INTERESSE LEGALE
Dal 1942 ad oggi**

Decorrenza	Provvedimento	Saggio di interesse
21.04.1942 - 15.12.1990	art. 1284 cod. civ.	5%
16.12.1990 - 31.12.1996	L. 353/90 e L. 408/90	10%
01.01.1997 - 31.12.1998	L. 662/96	5%
01.01.1999 - 31.12.2000	Dm Tesoro 10.12.1998	2,5 %
01.01.2001 - 31.12.2001	Dm Tesoro 11.12.2000	3,5 %
01.01.2002 - 31.12.2003	Dm Economia 11.12.2001	3 %
01.01.2004 - 31.12.2007	Dm Economia 01.12.2003	2,5 %
01.01.2008 - 31.12.2009	Dm Economia 12.12.2007	3 %
01.01.2010 - 31.12.2010	Dm Economia 04.12.2009	1 %
01.01.2011 - 31-12-2011	Dm Economia 07.12.2010	1,5 %
01.01.2012 - 31-12-2013	Dm Economia 12.12.2011	2,5 %
01.01.2014 -	Dm Economia 13.12.2013	1 %

Il saggio di interesse per l'agricoltura e gli espropri

Tra le varie implicazioni della variazione del saggio di interesse, essa incide anche sull'indennità di espropriazione. Per gli operatori agricoli, anche sull'affrancazione dell'enfiteusi, che è effettuata mediante il pagamento di una somma risultante dalla capitalizzazione del canone annuo sulla base dell'interesse legale (articolo 971 del c.c.).

Così come in caso di affitto di fondi rustici, il credito del locatore derivante dall'anticipazione delle sementi e delle materie fertilizzanti ed antiparassitarie necessarie per la coltivazione del fondo, produce interessi in misura pari al saggio legale (articolo 1652 del c.c.).

In caso di espropriazione di terreni il proprietario, a decorrere dalla data di immissione in possesso, ha diritto anche agli interessi legali sulla indennità, sino al momento dell'eventuale acconto e del saldo (articolo 20 del DPR 327/2001)



Testo Unico degli Espropri (DPR 327 del 8 giugno 2001)

Art. 20, comma 6 - Determinazione provvisoria della indennità di espropriazione - Il proprietario, a decorrere dalla data di immissione in possesso, ha altresì diritto agli interessi in misura del tasso legale sulla indennità, sino al momento dell'eventuale acconto e del saldo.

Comma 8 - L'intera indennità, ovvero il saldo di quella già pagata a titolo di acconto, è corrisposta entro il termine dei successivi 60 giorni. Decorso tale termine, al proprietario sono dovuti gli interessi nella misura del tasso legale.

Art. 22, comma 3 - Determinazione urgente della indennità di espropriazione - Decorso il termine di 60 giorni previsto per il pagamento della indennità di espropriazione, al proprietario sono dovuti gli interessi nella misura del tasso legale.

Commissione Tributaria Provinciale di Torino

Composizione sezioni - Anno 2014 - 1° semestre



Strada Antica di Collegno, 259 - 10146 - Torino
Prot. n. 5/2014

Sezione n. 1		Sezione n. 7	
Presidente	Roggero Paolo	Presidente	Marciante Giuseppe
Giudici	Collu Luisella Matta Maria Nicodano Michele	Vice Presidente	Enipeo Luigi Guglielmino Elio Matta Maria Morelli Gianfranco Salvatico Giovanni
Sezione n. 2		Sezione n. 8	
Presidente	Premoselli Pier Carlo	Presidente	Denaro Edoardo
Vice Presidente	Bertotto Marinella	Giudici	Boggio Ennio Gratteri Carmelo Bolla Mauro Ossola Giovanni
Giudici	Alessandria Silvio Picco Augusta Roccella Giuseppe Toto Mario		
Sezione n. 3		Sezione n. 9	
Presidente	Caprioglio Piera	Presidente	Fassio Francesco
Giudici	Collu Luisella Lepore Patrizia Oreglia Giancarlo Cogno Catterina	Vice Presidente	Bertotto Marinella
		Giudici	Bolla Mauro Forneron Elio Pugno Luigi Steinleitner Corrado
Sezione n. 4		Sezione n. 10	
Presidente	Donato Francesco	Presidente	Cocilovo Giuseppe
Giudici	Cuomo Bruno Monastra Vincenzo Viano Giuseppe Cogno Catterina	Giudici	Cali Stefano Cipolla Federico Giobellina Giuseppe Gratteri Carmelo
Sezione n. 5		Sezione n. 11	
Presidente	Strazzuso Giuseppe	Presidente	Burdino Gianfranco
Giudici	Arnone Domenico Ducco Vittorio Nicodano Michele Albezzano Michelina	Vice Presidente	Bertotto Marinella
		Giudici	Cipolla Federico Gurgone Vincenzo Marini Alessandro Grimaldi Gianfranco
Sezione n. 6		Sezione n. 12	
Presidente	Bianconi Cristina	Presidente	Villa Fulvio
Vice Presidente	Enipeo Luigi	Giudici	Monacis Lucia
Giudici	Cali Stefano Derro Antonio Rossotto Vittoria		

Pugno Luigi
Roccella Giuseppe
Viano Giuseppe

Sezione n. 14

Presidente

Vice Presidente

Giudici

Cervetti Fernanda

Eniello Luigi

Bolla Mauro

Borgaro Lorenzo

Monacis Lucia

Vellucci Pasquale

Le sezioni 13 e dal n. 15 al n. 37 sono
congelate



Organismo di Mediazione presso il Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di Torino e Provincia

Registro degli Organismi di Mediazione del Ministero della Giustizia n. 851

La mediazione si introduce con una semplice domanda all'Organismo, contenente l'indicazione dell'Organismo investito, delle parti, dell'oggetto della pretesa e delle relative ragioni.

Rivolgersi all' Organismo di Mediazione presso il Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di Torino e Provincia significa:

- usufruire di uno strumento semplice e veloce con tempi e costi certi
- affidarsi a mediatori professionisti geometri, qualificati in materia di Conciliazione e particolarmente esperti nelle materie oggetto di mediazione:
 - diritti reali (distanze nelle costruzioni, usufrutto e servitù di passaggio ecc.)
 - divisione
 - successioni ereditarie
 - patti di famiglia
 - locazione
 - comodato
 - affitto di aziende
 - contratti assicurativi, bancari e finanziari

**Si invitano i professionisti Geometri ad inserire
in tutte le scritture private e contratti la dicitura**

“Le parti concordano fin d’ora, in caso di controversia, di proporre istanza di mediazione presso l’Organismo di Mediazione del Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di Torino (n. 851), nei casi previsti dal D.Lgs. 28/2010.”

Versamento del contributo unificato nel processo tributario

Torino, 31 gennaio 2014
 Ministero dell'Economia e delle Finanze
 Direzione della Giustizia Tributaria
 Ufficio di Segreteria della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte

Agli Ordini dei Dottori
 Commercialisti e degli
 Esperti Contabili
 Agli Ordini degli Avvocati
 Agli Ordini dei Consulenti del Lavoro
 Agli Ordini degli Architetti
 Agli Ordini degli Ingegneri
 Ai Collegi dei Geometri
 del Piemonte

L O R O S E D I

OGGETTO: Contributo Unificato Tributario.

Si trasmette in allegato Avviso del Dipartimento delle Finanze concernente l'istituzione del conto corrente postale specifico per il versamento del contributo unificato nel processo tributario.

Restano confermate le ulteriori modalità di versamento:

- acquisto di apposito Contrassegno Telematico (recante la dicitura CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO e non solo CONTRIBUTO UNIFICATO)
- versamento con modello F23.

Si trasmettono estratti delle tabelle contenenti i codici relativi agli Uffici (Commissioni Tributarie del Piemonte) ed i Codici Tributo (Contributo Unificato Tributario) utili sia per il versamento mediante conto corrente postale che mediante F23.

Infine, in ordine alla determinazione del contributo unificato tributario dovuto, si evidenzia che con la Legge 147 del 27/12/2013 (legge di Stabilità 2014), art. 1, comma 598, è stato specificato che il valore di lite (sulla base del quale è calcolato il Contributo Unificato Tributario) è determinato "per ciascun atto impugnato anche in appello".

IL DIRIGENTE
 DOTT.SSA EMANUELA SCIAUDONE

MEF Dipartimento delle Finanze

AVVISO

Istituzione del conto corrente postale specifico per il versamento del contributo unificato nel processo tributario

E' stato attivato il nuovo conto corrente per il pagamento del contributo unificato del processo tributario.

- Nel conto corrente vanno indicati:
- il numero di conto corrente postale n. 1010376927 e l'intestazione alla "TES.VITERBO-CONTRIB.PROC. TRIB.ART.37 D.L. 98/2011";
 - il nome e il cognome del ricorrente/resistente; nel caso in cui dall'atto introduttivo del procedimento risulti più di un ricorrente/resistente va indicato per esteso solo il primo nominativo di essi e il numero in cifra dei restanti. Nello spazio riservato alla causale, è necessario indicare anche:
 - il codice fiscale del ricorrente o resistente;
 - il codice della Commissione tributaria adita.

I codici della Commissione tributaria sono reperibili via web al seguente percorso: www.agenziaentrate.gov.it - Modelli, Modelli versamento - F23 - Codici tributo - "Tabella dei codici degli enti diversi dagli uffici finanziari - pdf".

TABELLA CODICI TRIBUTO DEGLI ENTI DIVERSI DAGLI UFFICI FINANZIARI
(Aggiornata il 27 gennaio 2014)

Descrizione	Codice tributo	Note
Contributo unificato di iscrizione a ruolo nel processo tributario - art. 9 del DPR 30 maggio 2002, n. 115	171T	
Contributo unificato di iscrizione a ruolo nel processo tributario - INTERESSI - art. 16, c. 1 del DPR 30 maggio 2002, n. 115	172T	
Contributo unificato di iscrizione a ruolo nel processo tributario a seguito di invito al pagamento - art. 248 del DPR 30 maggio 2002, n. 115	173T	
Contributo unificato di iscrizione a ruolo nel processo tributario - SANZIONE - art. 16, c. 1 - bis - del DPR 30 maggio 2002, n. 115	174T	

TABELLA CODICI DEGLI ENTI DIVERSI DAGLI UFFICI FINANZIARI
(Aggiornata il 17 giugno 2013)

Descrizione	Codice Ente	Note
COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL PIEMONTE	V63	
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI ALESSANDRIA	U01	
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI ASTI	U04	
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI CUNEO	U06	
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI NOVARA	U09	
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI VERBANIA	U10	
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI TORINO	U13	
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI BIELLA	U14	
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI VERCELLI	U15	

Obbligo di assicurazione dal 15 agosto 2013

DPR 7 agosto 2012 n. 137 - Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali
Art. 5 – Obbligo di assicurazione

- 1. Il professionista è tenuto a stipulare, anche per il tramite di convenzioni collettive negoziate dai consigli nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti, idonea assicurazione per i danni derivanti al cliente dall'esercizio dell'attività professionale, comprese le attività di custodia di documenti e valori ricevuti dal cliente stesso. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza professionale, il relativo massimale e ogni variazione successiva.**
- 2. La violazione della disposizione di cui al comma 1 costituisce illecito disciplinare.**
- 3. Al fine di consentire la negoziazione delle convenzioni collettive di cui al comma 1, l'obbligo di assicurazione di cui al presente articolo acquista efficacia decorsi dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.**

NEWSLETTER N. 4 DEL 21 GENNAIO 2014

DECRETO LEGGE 21/6/13 N. 69 "DECRETO DEL FARE" - INDICAZIONI OPERATIVE

Pubbligate le indicazioni operative in merito alle misure di semplificazione introdotte con l'articolo 30 del cd. Decreto del Fare.

Tali misure interessano:

1. deroghe in materia di limiti di distanza tra fabbricati;
2. ristrutturazione edilizia;
3. abolizione della dichiarazione del tecnico abilitato nelle CIL;
4. proroga dei termini di inizio e ultimazione lavori;
5. eliminazione del silenzio-assenso nei procedimenti di rilascio del permesso di costruire nel caso di vincoli ambientali, culturali e paesaggistici;
6. certificato di agibilità parziale;
7. attestazione di agibilità; 8. semplificazione in caso di SCIA e di edilizia libera, quando sono necessarie altre autorizzazioni.

I dettagli inerenti tutti i punti indicati sono contenuti nell'ordine di servizio n. 11 del 31 dicembre 2013, a firme congiunte del Direttore dell'Edilizia Privata arch. Mauro Cortese e del Dirigente del Servizio Permessi di Costruire, arch. Claudio Demetri.

NUOVO MODELLO SE-ATT-AGI

Publicato nella sezione "Agibilità" della Modulistica il nuovo modello SE-ATT-AGI (nella versione a compilazione diretta e in formato .pdf), relativo all'attestazione di conformità delle opere al progetto e di agibilità.

Da compilarsi a cura del direttore dei lavori o del tecnico abilitato.

Link utili:

- Home page Sportello: <http://www.comune.torino.it/ediliziaprivata/index.shtml>
- Sezione agibilità della modulistica: <http://www.comune.torino.it/ediliziaprivata/moduli/#agibilita>
- Sezione esecuzione lavori della modulistica: <http://www.comune.torino.it/ediliziaprivata/moduli/#lavori>
- Modello SE-ATT-AGI a compilazione diretta: http://www.comune.torino.it/ediliziaprivata/moduli/word/se_att_agi_comp.doc
- Modello SE-AGI a compilazione diretta: http://www.comune.torino.it/ediliziaprivata/moduli/word/se_agi_comp.doc
- Modello SE-REG a compilazione diretta: http://www.comune.torino.it/ediliziaprivata/moduli/word/se_reg_comp.doc

NEWSLETTER N. 5 DEL 24 GENNAIO 2014

Publicato l'Ods 1/2014, a firme congiunte del Direttore di Divisione Dott.ssa P. Virano, del Direttore dell'Edilizia Privata Arch. M. Cortese e del Dirigente del Servizio Permessi di Costruire Arch. C. Demetri, relativo agli adeguamenti annuali dei valori tabellari degli oneri di urbanizzazione e dei costi di costruzione.

Link utili:

- Home page Sportello: <http://www.comune.torino.it/ediliziaprivata/index.shtml>
- Ods 1-2014 Oneri: http://www.comune.torino.it/ediliziaprivata/atti/ordini_servizio/2014/Ods_1-2014_DEP_Oneri.pdf
- Tabelle Oneri 2014: http://www.comune.torino.it/ediliziaprivata/atti/oneri/2014/tabelle_oneri_2014.pdf

Sentenze in breve per la professione

Per l'annullamento di titoli edilizi rileva il passaggio del tempo

**Consiglio di Stato, sez. IV,
Sentenza n. 4148 del 6 agosto 2013**

Con la sentenza in esame il Consiglio di Stato afferma che, nel caso di annullamento di titoli edilizi (nella specie un permesso di costruire in variante) non rileva il c.d. principio dell'affidamento quando non sia trascorso un rilevante lasso di tempo dal rilascio del titolo stesso.

La problematica si pone a fronte di un indirizzo giurisprudenziale, richiamato nella stessa pronuncia, che valorizzando le esigenze sostanziali di stabilità delle posizioni giuridiche create dalla Pubblica Amministrazione e l'affidamento dei privati, ritiene che "in virtù del principio di proporzionalità, per annullare legittimamente una concessione edilizia non è sufficiente la semplice esigenza di ripristinare la legalità asseritamente violata, essendo, invece, necessario anche dar conto della sussistenza di un interesse pubblico attuale e concreto alla rimozione del titolo edilizio sia dell'avvenuta comparazione tra tale interesse e l'entità del sacrificio imposto all'interesse privato,

in particolare quando il titolare della concessione, in ragione del tempo decorso, abbia maturato un legittimo affidamento in merito alla realizzazione delle opere, specie se di modesta entità" (Consiglio Stato, sez. V, 19 marzo 2009, n. 1615).

Di fondamentale rilevanza, a giudizio dei giudici del Consiglio di Stato, è proprio l'elemento del passaggio del tempo, idoneo a stabilizzare le situazioni venute a determinarsi.

Solo in presenza di situazioni nelle quali sussista un lungo arco di tempo dal rilascio del titolo è possibile che si formi un affidamento rilevante, tale da aver consolidato le situazioni giuridiche originate con un provvedimento positivo.

Nell'ipotesi in cui non sia possibile rilevare tale elemento, come nel caso in esame, in sede di annullamento dei titoli edilizi impugnati non risulterà necessario affrontare il tema del contenimento dell'interesse al mero ripristino della legalità eventualmente violata con il sacrificio imposto ai privati che avevano costruito sulla base di titoli efficaci e da presumersi validi.

Da qui il rigetto dell'appello principale e la dichiarazione di improcedibilità dell'appello incidentale, con conferma della sentenza appellata.

Temporaneo, precario e senza permesso: se non rimosso il manufatto assume carattere abusivo

**Consiglio di Stato, sez. VI,
Sentenza n. 4654 del 18 settembre 2013**

"Solo le costruzioni con indubbie caratteristiche di precarietà funzionale e strutturale, il cui fine sia quello di soddisfare contingenti esigenze,

possono essere realizzate in assenza di concessione edilizia o di permesso di costruire (come ad es. assi di legno o lamiera semplicemente poggiate sul terreno), e comunque purché siano rapidamente rimosse: il semplice indugio del realizzatore a rimuovere un tale manufatto - su sollecitazione anche informale del Comune - evidenzia l'intenzione di conservarlo e il suo carattere abusivo".

Così ha stabilito il Consiglio nel pronunciarsi in merito all'ordine di demolizione di un box per ricovero auto, avente una superficie di 5 metri per 3,5 metri, realizzato, nel cortile interno di uno stabile in Torino, in difetto della necessaria concessione edilizia.

Avverso la disposizione del Comune il committente aveva presentato un primo ricorso al TAR Piemonte, sottolineando il carattere precario del manufatto, deducendo, oltre al resto, la mancata adozione di una sanzione pecuniaria, in luogo dell'ordine di demolizione.

Il Comune, annullato in sede di autotutela il primo provvedimento, accertava l'effettiva titolarità del terreno in questione e diffidava nuovamente a demolire il bene ed a ripristinare lo stato dei luoghi.

Nel respingere l'appello del ricorrente, il Consiglio di Stato rilevava, in primis, che "la persistente risalenza del manufatto e la recalcitranza all'ordine di demolizione" evidenziava come il manufatto non avesse "carattere precario" precisando poi che, poiché per la realizzazione del manufatto occorreva il previo rilascio della concessione, del tutto legittimamente il Comune aveva emanato l'ordinanza di demolizione e non l'ordinanza di pagamento di una sanzione pecuniaria (v. da ultimo, Consiglio di Stato, VI, 12 aprile 2013, n. 2001, 9 aprile 2013, n. 1912, 27 marzo 2012, n. 1793).

Per eliminare le barriere architettoniche non serve il permesso

Corte di Cassazione, sentenza n. 38360 del 18 settembre 2013

Una ditta aveva realizzato senza permesso di costruire una rampa per l'accesso dei disabili sul lato di un edificio di sua proprietà, ma il Tribunale ordinario l'aveva considerata opera abusiva e ne aveva ordinato la demolizione.

Secondo la Cassazione, le opere funzionali all'eliminazione delle barriere architettoniche sono quelle tecnicamente necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati. Mentre non rientrano in questa definizione le opere dirette a migliorare la fruibilità dell'edificio e la comodità dei residenti.

Pertanto, i lavori destinati all'effettiva eliminazione delle barriere architettoniche possono richiedere solo la Scia o rientrare tra gli interventi in edilizia libera, se non comportano la realizzazione di rampe, ascensori interni o manufatti che alterino la sagoma dell'edificio.

I giudici hanno esaminato il ricorso dell'imputato, condannato dalla Corte d'Appello di Bari per aver realizzato – in assenza del permesso di costruire – una rampa per l'accesso dei disabili sul un lato di un fabbricato e, sul lato opposto, una recinzione dell'area della rampa carrabile d'accesso al piano interrato con la creazione di una fascia di due metri adibita a parcheggio. L'interessato (che aveva operato in veste di committente e rappresentante della ditta esecutrice) era stato condannato per il reato di cui all'art. 44, comma 1, lettera b), del d.P.R. n. 380 del 2001. Il tribunale di Bari aveva altresì ordinato la demolizione dell'opera in quanto abusiva.

La Cassazione, però, ha valutato la fondatezza di uno dei motivi di ricor-



La sentenza 5251/2013 illustra alcune disposizioni in materia di pianificazione urbanistica

so dell'imputato: secondo la suprema Corte, i giudici di Bari non avevano tenuto conto del fatto che, almeno in parte, le opere in questione erano finalizzate all'eliminazione di barriere architettoniche e, dunque, non potevano essere ricomprese tra quelle che impongono il permesso di costruire. Ricollegandosi inoltre a precedenti pronunce del Tar dell'Abruzzo e della Campania (e precisamente: Tar Campania, Salerno, sez. 2, 19 aprile 2013, n. 952; Tar Abruzzo, Pescara, sez. 1, 24 febbraio 2012, n. 87; Tar Abruzzo, L'Aquila, sez. 1, 8 novembre 2011, n. 526), la Corte di Cassazione nella sentenza ha specificato che le opere funzionali all'eliminazione delle barriere architettoniche “solo quelle tecnicamente necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e non quelle dirette alla migliore fruibilità dell'edificio e alla maggior comodità dei residenti”. Ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera b), del d.P.R. n. 380 del 2001, queste opere sono ricomprese nell'edilizia libera laddove “consistano in interventi volti all'eliminazione di barriere ar-

chitettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio”.

Il permesso di costruire può essere rilasciato anche senza piano attuativo Consiglio di Stato, sentenza n. 5251 del 31 ottobre 2013

Il permesso di costruire può essere rilasciato anche in mancanza di un piano attuativo quando l'insediamento deve sorgere in un'area già edificata e dotata delle opere di urbanizzazione.

Il principio è stato ribadito dal Consiglio di Stato, che con la sentenza 5251/2013 ha illustrato alcune disposizioni in materia di pianificazione urbanistica.

I vincoli strumentali previsti dallo strumento urbanistico generale, in base ai quali l'edificabilità di un'area è subordinata alla formazione di un piano attuativo, normalmente hanno una durata di cinque anni.

La decadenza quinquennale è però esclusa se il piano regolatore, in alternativa al piano particolareggiato, prevede la possibilità di ricorrere a strumenti di iniziativa privata, come i piani di lottizzazione, che in alcuni casi costituiscono un rimedio all'inerzia delle Pubbliche Amministrazioni.

Allo stesso tempo il Consiglio di Stato ha sottolineato che le previsioni urbanistiche che rinviano ai piani attuativi possono risultare superate e non più vincolanti. È il caso in cui i risultati a cui le previsioni sono volute, come ad esempio la dotazione di infrastrutture in una zona, sono già state raggiunte.

Ne consegue che il permesso di costruire può essere rilasciato anche in assenza di un piano attuativo se risulta che il lotto del richiedente è l'unico a non essere stato edificato e che si trova in una zona già edificata e dotata delle opere di urbanizzazione necessarie.

Secondo il Consiglio di Stato, il diniego di un permesso di costruire è quindi illegittimo se fondato sull'assenza del piano attuativo e se il Comune non ha valutato l'effettiva incidenza del nuovo insediamento su un'area che risulta già urbanizzata.

Il Consiglio di Stato ha infine aggiunto che la valutazione degli standard urbanistici va condotta sulla base di rilievi aggiornati che tengano conto di tutto il perimetro del comprensorio e non solo delle aree di contorno dell'edificio progettato.

Agevolazione prima casa: vano non abitabile computabile ai fini dei limiti

Corte di Cassazione, sentenza n. 25674 del 15 novembre 2013

È l'area complessiva dell'appartamento a determinare la sua classificazione e per il bonus prima casa è

irrelevante se un locale è diventato agibile soltanto dopo l'acquisto

Nella superficie utile complessiva, necessaria per qualificare un immobile "non di lusso" (240 metri quadrati, ex articolo 6 del decreto 2 agosto 1969 del ministero dei Lavori pubblici) e, di conseguenza, per usufruire delle agevolazioni fiscali "prima casa" (articolo 1, comma 3, nota II-bis, parte I, Tariffa, parte I, allegata al Dpr 131/1986), deve essere incluso anche il vano deposito, nonostante sia privo dei requisiti minimi di abitabilità stabiliti dal regolamento edilizio del Comune in cui l'immobile è situato.

Lo ha chiarito la Cassazione, con la sentenza 25674 del 15 novembre.

I fatti

Con avviso di liquidazione notificato ai "coniugi x", l'ufficio ha revocato l'agevolazione fiscale "prima casa", recuperando a tassazione l'ordinaria imposta di registro e irrogando le conseguenti sanzioni, sul presupposto che l'immobile acquistato (rogito del 21 marzo 2002), registrato con i benefici "prima casa", aveva caratteristiche "di lusso", perché di superficie superiore a 240 metri quadrati.

Sia in primo grado che in appello i contribuenti sono stati soccombenti.

In particolare, la Commissione tributaria regionale ha affermato che l'ufficio aveva correttamente ritenuto l'abitazione di "lusso", con la conseguente revoca del beneficio fiscale. Ciò in quanto l'immobile aveva una "superficie utile complessiva" superiore a 240 metri quadrati, facendo rientrare nel computo anche il vano deposito privo della destinazione di abitabilità.

I contribuenti hanno proposto ricorso per cassazione lamentando, tra l'altro, violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 1, comma 3, nota II-bis, Tariffa, parte I, allegata al Dpr 131/1986, in combinato disposto con l'articolo 6, del Dm 2 agosto 1969 e con l'articolo 56 del regolamento edi-

lizio del Comune di Poggio Caiano perché, nell'accezione di "superficie utile complessiva", doveva intendersi soltanto la "superficie abitabile" e tale non era, al momento dell'acquisto, il "vano deposito", come emergeva dai gravosi lavori di ristrutturazione effettuati successivamente all'acquisto per ottenere l'abitabilità. L'ambiente, infatti, non rispettava i rapporti aero-illuminanti previsti dal regolamento edilizio, non avendo finestre di adeguata ampiezza.

La Corte, rigettando il ricorso, ha affermato che la "... 'superficie utile complessiva'... non può restrittivamente identificarsi con la sola 'superficie abitabile'...".

Osservazioni

L'articolo 6 del decreto ministeriale 2 agosto del 1969 prevede espressamente che sono considerati immobili di lusso "le singole unità immobiliari aventi superficie utile complessiva superiore a mq. 240 (esclusi i balconi, le terrazze, le cantine, le soffitte, le scale e posto macchine)".

La disposizione riconnette, dunque, al dato quantitativo della superficie dell'immobile la caratteristica di immobile di lusso, escludendo dal computo solo determinati ambienti (Cassazione, sentenza 17439/2013).

Tale indicazione attribuisce all'unità immobiliare la caratteristica "di lusso" e assume rilevanza sul piano delle agevolazioni fiscali "prima casa" previste in materia di imposta di registro.

L'applicazione dell'aliquota agevolata del 3% in luogo di quella ordinaria (7%) è connessa, infatti, all'acquisto di immobili non appartenenti a tale categoria. Nella fattispecie sottoposta al suo vaglio, la Corte ha ritenuto che il vano deposito, anche se non abitabile, rientrava nella superficie utile complessiva dell'appartamento acquistato e, quindi, superando la previsione della norma, costituiva vano utile per qualificare l'immobile "di lusso".

I giudici di legittimità sono giunti

a tale conclusione distinguendo tra utilizzabilità e abitabilità. Lo hanno fatto richiamando il proprio orientamento, seppur con riferimento all'alloggio padronale (articolo 5 del Dm 2 agosto 1969): "l'abitabilità deve essere ritenuta un criterio non esclusivo per individuare la superficie utile complessiva" (Cassazione, sentenze 10807/2012 e 6466/1985).

E non solo è "un indicatore non esclusivo", ma è anche diverso dalla "utilizzabilità" della superficie complessiva prevista dalla norma. A tale riguardo, i giudici di legittimità hanno chiarito che l'utilizzabilità di una superficie è concetto che prescinde dalla sua abitabilità "ed è quello più idoneo ad esprimere il carattere 'lusuoso' o meno di una casa".

Anzi, secondo il dettato normativo, il requisito dell'abitabilità resta estraneo al rapporto tributario, in quanto non richiamato espressamente dal Dm del 1969 (Cassazione, sentenza 22279/2011).

In mancanza di una definizione giuridica generale di "superficie utile complessiva", il calcolo va compiuto a prescindere dalla circostanza che parte degli ambienti non sia conforme alle prescrizioni urbanistiche sotto il profilo dell'abitabilità (ora "agibilità", articolo 24 del Dpr 380/2001), in quanto ciò che rileva è piuttosto l'intero complesso costruttivo (Cassazione, sentenza 10807/2012; ad esempio, una tavernetta e un ripostiglio, sebbene qualificati come "non abitabili" dal punto di vista urbanistico, configurano 'vani utili' per calcolare la superficie di un immobile e considerarlo di lusso - Ctr Torino, sentenza 31/28/2010 e Cassazione, sentenza 17439/2013) e l'idoneità di fatto degli ambienti allo svolgimento di attività proprie della vita quotidiana (Cassazione, sentenza 23591/2012).

E non che l'abitabilità sia del tutto irrilevante. La Corte ha precisato che, ai fini tributari, costituisce una potenzialità dell'immobile "di lusso", nel



Ai fini delle agevolazioni prima casa anche il vano non abitabile concorre a incrementare la superficie dell'immobile di lusso purché sia utilizzabile. Quindi i benefici possono essere esclusi in relazione a un deposito dotato di finestre. È quanto affermato dalla Corte di cassazione che, con la sentenza n. 25674 del 15 novembre 2013, ha respinto il ricorso dei neoacquirenti di una casa, definita dal fisco di lusso in quanto, contando anche il deposito alto 3, 25 m e dotato di finestre, veniva superata la superficie di 240 mq.

Inutili le giustificazioni dei contribuenti secondo cui l'area non era abitabile. Per l'amministrazione conta l'utilizzabilità della stanza e la facilità di ottenere tale abitabilità.

senso che una maggiore disponibilità di superficie abitabile valorizza e accresce tale caratteristica sul piano del mercato immobiliare.

cui all'art. 3, lett. d) del medesimo D.P.R. n. 380 del 2001. (conferma T.A.R. Lazio Roma, Sez. I Quater, sent. n. 7807/2012).

La demolizione è un intervento di risanamento conservativo?

Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza n. 17 del 7 gennaio 2014

La categoria degli interventi di risanamento conservativo, disciplinata all'art. 3, lettera c), del D.P.R. n. 380 del 2001, non comprende la demolizione (con successiva ricostruzione) del manufatto, rientrando tale intervento quantomeno nella categoria della "ristrutturazione edilizia" di

Sulla proprietà del lastrico solare prevale il titolo di acquisto

Corte di Cassazione, sentenza n.1947/2014 del 29 gennaio 2014

Non ha rilievo l'eventuale accatastamento non conforme ai titoli di acquisto originari.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con sentenza n. 1947/2014 del 29 gennaio, nella quale viene stabilito che i dati catastali non hanno valore di prova ma di semplice indizio,

mentre il regime probatorio rigoroso prescritto per l'azione di rivendicazione è soddisfatto dall'accertamento compiuto sulla base degli iniziali titoli di acquisto e dell'accertato e non censurato valore contrattuale del regolamento condominiale, sorto con la prima vendita successiva alla costruzione dell'edificio.

Nel caso esaminato, è stata rinvenuta nei titoli di acquisto la prova positiva della condominialità del lastrico solare, che non è stata presunta, ma dichiarata nell'atto. Pertanto, non sono utilizzabili le risultanze catastali difformi, in quanto la eventuale non conformità della denuncia catastale con la volontà espressamente manifesta nell'atto di compravendita, non inficia di per sé il valore preminente del titolo di acquisto.

I giudici di legittimità hanno ritenuto che i dati catastali non hanno valore di prova, ma di semplice indizio, costituendo le mappe catastali un sistema secondario e sussidiario rispetto all'insieme degli elementi desumibili dagli atti d'acquisto. Confermata, dunque, la decisione della Corte territoriale di Lecce, che aveva affermato la natura condominiale del lastrico solare proprio in base alla prevalenza del regolamento condominiale richiamato nei titoli d'acquisto (da cui risultava la natura comune del bene) rispetto all'accatastamento non conforme ai titoli predetti (da cui risultava la diversa natura esclusiva).

Centrale di Chivasso Rapporto di sostenibilità e Dichiarazione ambientale 2012

Da anni Edipower ha intrapreso un percorso virtuoso orientato alla sostenibilità, impegnandosi a garantire un equilibrio tra obiettivi economici aziendali e obiettivi volti a tutelare l'ambiente dagli impatti del proprio business e a migliorare i rapporti con gli stakeholder. Il principale strumento di rendicontazione utilizzato per comunicare le proprie performance è il Rapporto di Sostenibilità.

Le maggiori novità che sono state introdotte con le ultime due edizioni sono state l'ampliamento delle informazioni rendicontate (il numero di indicatori coperti è aumentato da 109 a 128), la ridefinizione del documento in termini di struttura, contenuti e linguaggio, per rendere il documento fruibile e snello, l'inserimento di un'appendice riportante l'intero set di dati e indicatori di performance.

Il rapporto è elaborato secondo le Linee guida "Sustainability Reporting Guidelines & Electric Utility Sector Supplement" approvate nel 2009 dal Global Reporting Initiative (GRI). Tale standard rappresenta la migliore pratica riconosciuta a livello internazionale in tema di reporting di sostenibilità.

La Dichiarazione Ambientale della Centrale termoelettrica è redatta nel rispetto del regolamento CE n. 1221/2009 (EMAS) e rappresenta uno strumento di comunicazione trasparente per descrivere l'operato in merito alle attività che generano impatto sull'ambiente, sulla salute e sulla sicurezza.



Comune di Chivasso

VARIAZIONI ORARIO APERTURA AL PUBBLICO E RICEVIMENTO TECNICI

Come da comunicazione presente sulla home page del sito istituzionale del Comune di Chivasso, dal 3 febbraio 2014 gli orari di apertura dello sportello dell'Area Edilizia e Territorio saranno i seguenti :

LUNEDI' - MERCOLEDI' - VENERDI' DALLE 09.00 ALLE 12.00

MARTEDI' - GIOVEDI' DALLE 14.00 ALLE 17.00

I tecnici riceveranno solo ed esclusivamente su appuntamento nei giorni di LUNEDI' DALLE 09.00 ALLE 12.00 e GIOVEDI' DALLE 14.00 ALLE 17.00

Gli appuntamenti potranno essere fissati ai seguenti numeri : 0119115401-403-404

Gli appalti pubblici in Piemonte

IX rapporto informativo

Con la pubblicazione del IX Rapporto Informativo sugli Appalti Pubblici in Piemonte, la Regione definisce, grazie all'attività dell'Osservatorio regionale, il trend degli appalti pubblici realizzati sul territorio regionale.

L'Assessore regionale all'Urbanistica, Programmazione Territoriale, Edilizia, Opere Pubbliche Giovanna Quaglia, illustra nella presentazione del rapporto come il medesimo contenga una fotografia realistica dell'andamento di tutti gli appalti pubblici in Piemonte, aggiornato al dicembre 2012, che assume un significato più interessante attraverso i dati di confronto con gli anni precedenti, permettendo così una lettura storica dei fenomeni.


Come ogni anno, il Rapporto analizza la consistenza della pubblicazione telematica dei bandi di gara, le caratteristiche e le tendenze dei lavori pubblici e dei contratti di servizi e forniture aggiudicati sopra e sotto soglia. In questa edizione si aggiungono anche due importanti focus tematici: il primo relativo al rapporto tra il costo degli interventi e i tempi di realizzazione delle opere pubbliche, il secondo relativo al monitoraggio sulle iniziative di partenariato pubblico privato, proposte dalle pubbliche amministrazioni.

L'obiettivo di questo progetto, e lo sforzo che ogni anno la Regione Piemonte intende fare, è quello di garantire la massima informazione e trasparenza rispetto a un settore molto complesso e di fondamentale

importanza per l'economia del Piemonte.


Prosegue, dopo la firma di un Protocollo d'intesa nel 2012, l'impegno dell'Osservatorio regionale in collaborazione con il NUVAl, Finpiemonte e Politecnico di Torino, per la promozione e la diffusione delle "best practice" nell'ambito dei contratti di partenariato pubblico privato, attraverso uno specifico tavolo tecnico e la creazione di un sito dedicato alle amministrazioni locali.

La semplificazione degli appalti è uno degli obiettivi che caratterizzano la Consulta regionale dell'Edilizia, nata nel corso del 2013, promossa dalla Regione Piemonte in collaborazione con Ance Piemonte, che coinvolge con tutti i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali e delle Associazioni di Categoria. In un momento delicato come quello attuale, in cui soprattutto il settore edile risente di una congiuntura economica negativa, ogni strumento di dialogo,



di confronto e di sostegno si può rivelare di fondamentale importanza.

Il rapporto è stato presentato in occasione del convegno annuale dell'Osservatorio Regionale a Torino il 4 dicembre 2013 ed è scaricabile dal sito <http://www.regione.piemonte.it/oopp/osservatorio>



GEOWEB

Servizi telematici per i Geometri



GEOWEB S.P.A. è stata costituita da CNGeGL e SOGEI S.P.A. per favorire lo sviluppo e la diffusione di servizi telematici rivolti alla Categoria dei Geometri, attraverso il portale www.geoweb.it una rete sicura e dedicata, un customer care specializzato

NUOVI SERVIZI GIÀ DISPONIBILI

• GEO-SIT fascicolo storico

Il professionista ottiene un fascicolo storico del territorio, contenente le ortofoto risalenti fino agli anni '80. Su ciascuna di esse potrà effettuare la sovrapposizione automatica dell'estratto di mappa catastale

• GEO24WEB

Nuova vetrina con due innovativi prodotti sw:

“EXCELLENT COMPUTI E CONTABILITÀ LAVORI” ED “EXCELLENT SICUREZZA CANTIERI”

acquistabili a prezzi fortemente competitivi.

• GEO-LEARNING

Il catalogo prevede un totale di 56

corsi fruibili a distanza, di cui 5 di recente pubblicazione

• FATTURAZIONE ELETTRONICA E CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA

Servizio per la gestione elettronica delle fatture e per la conservazione sostitutiva a norma dei documenti

• PROCESSO CIVILE TELEMATICO

Consultazione ed invio per via telematica degli atti relativi al processo civile telematico per i Consulenti Tecnici d'Ufficio (CTU)

• VENDITA PRODOTTI SOFTWARE

- AUTODESK
- AutoCAD DESIGN SUITE
- AutoCAD REVIT LT SUITE 2014
- AutoCAD LT 2014

• SITO WEB PER IL PROFESSIONISTA

Servizio che consente agli iscritti

di creare un proprio sito web a fini promozionali e commerciali


NUOVI SERVIZI DI PROSSIMA DISPONIBILITÀ

• GEO-MOBILE

Servizio “mobile” che consentirà di ottenere le visure del pubblico registro automobilistico e l'interrogazione della base dati delle Camere di Commercio direttamente dal proprio smartphone e tablet

• GEO-FAQ

Disponibilità di una banca dati costituita da domande frequenti e relative risposte, inerenti le problematiche più comuni, per migliorare il servizio di assistenza.



Alcuni dati dopo 13 anni di attività:

- CIRCA 30.000 UTENTI
- UNA MEDIA DI OLTRE 150.000 OPERAZIONI/GIORNO, PER UN TOTALE DI CIRCA 60 MILIONI DI OPERAZIONI/ANNO
- UN PORTALE CON OLTRE 20 SERVIZI CHE CONSENTONO: CONSULTAZIONE DI BANCHE DATI, TRASMISSIONE DI DOCUMENTI AD ENTI/ISTITUZIONI/P.A.,
- ACQUISTO PRODOTTI PROFESSIONALI
- FORMAZIONE A DISTANZA

UN NUOVO SERVIZIO DI PROSSIMO LANCIAMENTO: LA BANCA DATI IMMOBILIARE DEI GEOMETRI ITALIANI

Il progetto consiste nella creazione di una banca dati nazionale delle valutazioni immobiliari dedicata alla Categoria dei Geometri.

La banca dati è progettata su specifiche stabilite dall'Associazione GEO.VAL. Esperti Valutatori.

Il servizio di consultazione avverrà tramite il portale GEOWEB, con l'obiettivo di consentire agli iscritti di effettuare stime immobiliari, basate sulle informazioni presenti nella banca dati, acquistabili a prezzi estremamente contenuti.

Gli iscritti a GEOWEB potranno ricercare ed acquisire:

- dati immobiliari comparabili di base (non completi di data di rogito

e prezzo di compravendita)

- dati immobiliari comparabili di base (completi di data di rogito e prezzo di compravendita)

- dati immobiliari comparabili derivanti da altre banche dati immobiliari gestite da IVS DATA s.r.l.

I comparabili saranno preventivamente inseriti nella banca dati da professionisti esperti nel settore: i "conferitori".

Ai "conferitori" verrà riconosciuta una commissione ogni volta che il dato verrà successivamente compravenduto nel portale GEOWEB.

Prima che i dati siano inseriti nella banca dati, un team di esperti ed un prodotto software valideranno i comparabili. Il controllo di qualità dei dati all'atto dell'inserimento serve a garantire un elevato standard delle informazioni.

Si prevede di avviare il servizio, con 16.500 dati immobiliari di base e 3.000 dati immobiliari completi di data e prezzo di compravendita entro i primi mesi del 2014.

ATTIVITÀ DI MARKETING

• FOCUS GROUP

Verrà coinvolto un campione rappresentativo di professionisti per:

- comprendere i bisogni attuali e latenti dei clienti potenziali
- individuare nuove esigenze degli iscritti
- definire azioni di miglioramento dei servizi in essere

• CUSTOMER SATISFACTION

Sondaggio periodico per misurare la soddisfazione degli utenti

• AZIONI SUL TERRITORIO PER LA DIFFUSIONE E LA PROMOZIONE DEI SERVIZI GEOWEB

- Seminari formativi sull'utilizzo dei servizi offerti dal portale GEOWEB
- Eventi a livello regionale in accordo con i Collegi

• INIZIATIVE DIGITALI

- Attività promozionale ed informativa sui social network, ad esempio Facebook e Youtube
- Invio periodico di e-mail informative e promozionali
- Restyling del sito aziendale

Gli iscritti GEOWEB S.p.A. del Collegio dei Geometri di Torino, al 24 gennaio 2014, risultano essere:

- 655 utenti con contratto a "Canone"
- 1.054 utenti con contratto "Zero Canone"

per un totale di 1.709 Geometri che rappresentano oltre il 47% degli iscritti al Collegio.

Vantaggi fiscali, ridotti costi di gestione, anticipazioni di capitale e migliore tenore di vita futuro. Tutto questo e molto altro è il FONDO FUTURA!

Adesioni online al Fondo Pensione Futura

E' attiva per gli iscritti Cipag la possibilità di aderire al Fondo Futura anche online*. Vantaggi fiscali, ridotti costi di gestione, anticipazioni di capitale e migliore tenore di vita futuro. Tutto questo e molto altro è il FONDO FUTURA! L'adesione online consente l'accesso diretto dal proprio PC, senza vincoli di orario ed evitando di recarsi presso i collegi territoriali, con una riduzione dei tempi di lavorazione dovuta all'eliminazione del canale cartaceo.

Resta invariata la possibilità di aderire al Fondo Pensione Futura rivolgendosi alle sedi dei Collegi territoriali di appartenenza o presso la sede della CIPAG a Roma, (Lungotevere Arnaldo da Brescia, 4 – 00196).



Accedere online è semplice! Un percorso guidato aiuta l'iscritto in tutte le fasi di adesione.

Per cominciare è necessario inserire la matricola e la password per entrare nella propria area riservata nel sito Cipag. Dopo aver effettuato l'accesso, l'iscritto potrà cliccare sul logo del Fondo Futura tra gli "Avvisi Personali" e poi selezionare dall'elenco menù la voce "Inserimento Richiesta di Adesione".

Prima di procedere alla compilazione è necessario scaricare e confermare di aver preso visione di tutte le specifiche condizioni del Fondo (Regolamento, Nota Informativa, modulo di adesione, Progetto Esemplificativo Standardizzato). A questo punto il sistema consente di proseguire con l'inserimento della richiesta di adesione e saranno visualizzati i dati anagrafici e giuridici presenti sul database della Cipag; il geometra dovrà poi indicare le ulteriori informazioni necessarie per l'adesione.

In caso di eventuali errori od omissioni il sistema si bloccherà, visualizzando i relativi messaggi, fino a quando tutti i campi non saranno compilati correttamente.

Una volta completate le attività per la corretta compilazione del modulo, cliccando sul tasto "Conferma Richiesta" si concluderà la richiesta di adesione. L'ultima fase riguarda l'autenticazione di 2° livello, tramite codice PIN personale**. Il Pin è sostitutivo della firma autografa.

Il sistema provvede a perfezionare l'adesione attribuendo un numero progressivo all'aderente.

Una volta conclusa l'iscrizione, l'aderente riceve una "Welcome Letter" e da quel momento è possibile effettuare il versamento nelle modalità previste.

Per avere supporto nella fase di adesione online o per ulteriori informazioni relative al Fondo Futura è a disposizione degli iscritti il numero telefonico dedicato 0521.1916350 attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 17.00, è possibile inviare una mail a info@fondofutura.it e visitare il sito web www.fondofutura.it.



Liberté, Egalité, Fai da te.*



Approfitta dell'offerta riservata ai professionisti della casa!

Abitantionline è una grande opportunità per i **geometri** e i **professionisti della casa**. Permette di incontrare in uno spazio qualificato nuovi clienti, di proporre le proprie capacità ed esperienze direttamente a un pubblico sempre più ampio. Registrati subito e crea la vetrina che racconta quello che fai, partecipa alle piazze e ai gruppi tematici, fatti conoscere e riconoscere. **È gratis. È pensato per te.**



* **Il primo social network per la casa.**

www.abitantionline.it

Georientiamoci

Al via a Torino un progetto didattico multimediale di orientamento per la scuola superiore

La Fondazione Geometri Italiani lancia un utile e innovativo strumento per le scuole della provincia, che offre a insegnanti e studenti di terza media tutte le informazioni utili per scegliere la scuola secondaria di secondo grado per l'anno 2014/2015, anche alla luce dell'ultima riforma.

Nasce "Georientiamoci. Una rotta per l'orientamento", un nuovo progetto didattico per informare i giovani delle classi terze medie della provincia e di tutta Italia nel momento della scelta della scuola superiore. Una scelta che risponda alle loro attitudini ma anche a ciò che offre oggi il mondo del lavoro. Georientiamoci è una iniziativa promossa dalla Fondazione Geometri Italiani composta dal Consiglio nazionale geometri e geometri laureati e dalla Cassa italiana di previdenza e assistenza dei geometri liberi professionisti, in collaborazione con Ellesse Edu.

L'obiettivo è duplice: da un lato fornire indicazioni generali su tutti i percorsi di studio presenti in Italia. Dall'altro mettere in luce la proposta formativa degli istituti tecnici settore tecnologico indirizzo Cat (Costruzioni, Ambiente e Territorio) che prima della riforma scolastica si chiamava Istituto tecnico per geometri (Itg).

"Ogni anno il numero di diplomati tecnici e professionali è inferiore alle richieste del mercato. Abbiamo così voluto realizzare Georientiamoci per dare un quadro chiaro dell'attuale panorama delle scuole superiori e per far conoscere meglio a studenti

e famiglie come è strutturata la formazione dei Cat. Ogni scuola ha la possibilità di caratterizzare il piano dell'offerta formativa secondo le esigenze specifiche del territorio per offrire una formazione quanto più adeguata" dicono i Consiglieri della Fondazione Geometri Italiani incaricati del progetto, Carmelo Garofalo e Giuliano Villi.

Alle scuole della provincia di Torino che hanno aderito a Georientiamoci è stato fornito un kit multimediale, che in linea con la scuola 2.0 offre informazioni utili attraverso un Dvd per la lavagna interattiva da utilizzare in classe, che comprende video, materiali di approfondimento e interviste divertenti a studenti e geometri professionisti. A disposizione dell'insegnante una infografica animata con le diverse tipologie di licei, istituti tecnici e professionali per fare chiarezza sulle opportunità scolastiche dopo la riforma del 2010. L'insegnante riceve inoltre un vademecum da distribuire ai genitori e la locandina da appendere in classe.

Georientiamoci lancia anche due concorsi, uno di classe Concorso

Scuola 2.0. Il mio futuro per le classi che hanno aderito al progetto e uno individuale Concorso Io Geometra 2.0 indirizzato ai ragazzi che decideranno di iscriversi al Cat per l'anno scolastico 2014/2015.

Il sito dedicato all'iniziativa è www.georientiamoci.it dove campeggia l'immagine di una simpatica mascotte.

La Fondazione Geometri Italiani è costituita dal Consiglio nazionale geometri e dalla Cassa italiana di previdenza e assistenza geometri liberi professionisti e ha per oggetto la valorizzazione e della figura e della professione del geometra. La Fondazione promuove, coordina e sviluppa collaborazioni e intese culturali con istituzioni ed enti affini nei settori di attività del geometra tutelando i diversi aspetti della professione. Agevola lo svolgimento di attività professionali promuovendo ed effettuando progetti di orientamento, informazione del geometra e del loro possibile sviluppo futuro, fornendo adeguato sostegno organizzativo. Inoltre eroga borse di studio per progetti attinenti la professione del geometra.

Il Collegio Geometri nelle Scuole

Georientiamoci si aggiunge alle numerose iniziative che il Collegio di Torino conduce per far conoscere l'attività professionale del Geometra nel mondo della Scuola, partecipando costantemente agli Open Day rivolti alle scuole medie e tenendo numerose conferenze agli Studenti dell'ultimo anno degli Istituti per Geometri



GEORIENTIAMOCI.IT

Progetto didattico per l'orientamento alla scuola secondaria di secondo grado
Anno scolastico 2013-2014

Stampa: **ORIENTAMENTO - MATERIALE DIDATTICO PER L'ORIENTAMENTO**

promosso da **FONDAZIONE GEOMETRI ITALIANI**

in collaborazione con **Ellesse Edu**

Georientiamoci. Una rotta per l'orientamento

Sai che scuola fare dopo le medie?

La tua scuola partecipa a un progetto per aiutarti a conoscere e a scegliere il percorso di studio per il tuo futuro.

PARTECIPA CON LA TUA CLASSE AL CONCORSO CREATIVO NAZIONALE Scuola 2.0: il mio futuro

Prize winners:
una LIM per la scuola,
un tablet per l'insegnante,
una gita per la classe!

Sai interessato a una formazione di tipo tecnico?

Scopri l'Istituto tecnico settore tecnologico **Industria Costruzioni, Ambiente e Territorio (ICAT)**

È il percorso di studio per diventare **Geometra**, una figura professionale al passo con i tempi e collegata alla tecnologia e all'innovazione.


È il mondo del lavoro e alla continua ricerca di giovani tecnici motivati e competenti!

ISCRIVITI AL CAT E PARTECIPA AL CONCORSO DI IDEE In Geometria 2.0

Prize winners:
una delle 110 Borse di Studio messe a disposizione della **Fondazione Geometri Italiani** (www.fondazionegeometri.it)

Segui le tue **PASSIONI**, le tue **AMBIZIONI**...
ma anche i tuoi **SOGNI** e fatti la **SCELTA MIGLIORE!**

Per maggiori informazioni contatta la segreteria organizzativa Ellesse Edu 06-70319991
www.georientiamoci.it - www.ellesseedu.com



istituto tecnico GALILEO GALILEI
di Avigliana

il nuovo geometra è
ABITARE SOSTENIBILE
al Galilei si può

Nuovo corso Costruzioni, Ambiente e Territorio (CAT)
verso l'abitare sostenibile e le prospettive per i nuovi geometri

Con la partecipazione del Collegio dei Geometri di Torino e provincia

ti aspettiamo!

Incontro aperto a tutte le famiglie, ai ragazzi delle terze medie e ai docenti orientatori.

Presso la sala Dini dell'Istituto tecnico "Galileo Galilei" - via G. B. Nicolò, 35 - Avigliana (TO)

Informazioni presso la segreteria didattica
tel. 011 9328042 - cell. 339 6107092

lunedì 20 gennaio 2014
ore 18:00

Convegni

BANDA LARGA: UNIONCAMERE PIEMONTE E ANCI PIEMONTE INSIEME PER SUPERARE IL DIGITAL DIVIDE DELLE IMPRESE PIEMONTESI

**Limone Piemonte,
7 dicembre 2013**

Diffondere la banda larga attraverso le nuove tecnologie digitali e permettere a tutte le aziende operanti nei diversi ambiti del territorio piemontese di avere la stessa opportunità di accesso alla rete, elemento fondamentale per la crescita economica e l'internazionalizzazione dell'impresa.

Con questo obiettivo, Unioncamere Piemonte, Anci Piemonte ed Eutelsat Italia hanno firmato sabato 7 dicembre 2013 a Limone Piemonte (Cuneo) un protocollo d'intesa biennale rivolto in particolare alle piccole e micro aziende piemontesi e italiane ubicate in zone remote e ancora in digital divide, nell'intento di offrire una soluzione tecnologica di immediata e facile attivazione a quelle imprese che si trovano nell'impossibilità di compiere il passo dell'informaticizzazione o che hanno necessità di aggiornarlo o potenziarlo.

Gli effetti positivi sono molteplici: la banda larga, infatti, aumenta le possibilità di informazione e co-

noscenza, le opportunità di business, crea posti di lavoro, attrae investimenti, avvicina cittadini, imprese e mercati.

Durante la firma del protocollo, che riprende quello firmato a livello nazionale da Unioncamere e Eutelsat Italia e che trova oggi la nuova collaborazione di Anci Piemonte, si è tenuta anche la prima sperimentazione a livello italiano della tecnologia satellitare, alla quale ne seguiranno altre in Italia nei prossimi mesi.

“L'accesso diffuso, veloce e poco costoso alle risorse informative della rete - ha detto il Presidente di Unioncamere Piemonte, Ferruccio Dardanello - è ormai un asset indispensabile per competere sui mercati, soprattutto per le imprese di micro e piccole dimensioni che costituiscono la struttura portante dell'economia dei territori italiani. Questo accordo

potrà favorire la riduzione del digital divide che penalizza fortemente una grande fetta del tessuto imprenditoriale piemontese, dislocato nelle aree più difficili da raggiungere dalle infrastrutture terrestri necessarie alla banda larga. E potrà permettere a centinaia di attività economiche di continuare ad assicurare una funzione essenziale, quella di contribuire alla tenuta sociale dei territori, garantendo una risposta capillare alla domanda di servizi”.

L'accordo prevede la promozione, da parte del sistema camerale piemontese, di iniziative volte a diffondere la Banda Larga satellitare, quali ad esempio bandi per l'erogazione di voucher alle imprese per l'installazione dei supporti di collegamento. Questo nella logica della complementarietà e sussidiarietà con le reti terrestri nel caso di carenza di reti





INVITO

**BANDA LARGA:
UNIONCAMERE PIEMONTE E ANCI PIEMONTE
INSIEME PER SUPERARE IL DIGITAL DIVIDE
DELLE IMPRESE PIEMONTESI**

**Sabato 7 dicembre 2013, h. 10.30
Limone Piemonte - Cuneo
Cinema-Teatro "Alla Confraternita"
Via della Confraternita**

tradizionali qualitativamente efficienti in termini di connettività, sempre nel rispetto della neutralità tecnologica prevista dall'Agenda Digitale italiana.

“Il protocollo firmato oggi con Unioncamere Piemonte, volto alla diffusione sul territorio piemontese della Banda Larga satellitare, intende dare pari opportunità di accesso alle istituzioni locali e ai cittadini ai servizi digitali, in particolar modo a quelli innovativi resi disponibili grazie a internet veloce. Solo così si potrà apportare valore sociale ed economico in termini di qualità della vita e produttività” ha commentato Piero Fassino, Presidente Anci Piemonte. Renato Farina, Amministratore Delegato di Eutelsat Italia, ha dichiarato: “Siamo molto orgogliosi di questo importante accordo con Unioncamere Piemonte e Anci Piemonte. Il protocollo conferma l'impegno del KA-SAT al servizio dello sviluppo economico e sociale del Paese, dimostrando ancora una volta che il satellite ha un ruolo basilare nel superamento di quelle barriere che ancora impediscono la connessione a Internet e di conseguenza una paritetica e democratica possibilità di espansione per molte aziende, oltre che per le istituzioni locali”.

Eutelsat si impegna a creare un profilo di servizio professionale nuovo e dedicato, con velocità di 20 Mbit/s in ricezione e di 6 Mbit/s in trasmissione, e a condizioni economiche privilegiate. Il tutto nella certezza che la Banda Larga rappresenti un fattore abilitante per l'aumento della competitività delle imprese e dei territori, stimolando una serie di vantaggi concreti come l'innovazione di prodotti e servizi, la maggiore possibilità di diversificazione delle attività, l'aumento delle opportunità di business, la creazione di posti di lavoro, l'attrazione di nuovi investimenti e l'avvicinamento tra cittadini, imprese e mercati.

Il servizio è reso possibile grazie al

rivoluzionario satellite KA-SAT con le sue elevate capacità per la trasmissione a banda larga satellitare, che Eutelsat ha sviluppato per annullare il Digital Divide in Europa. KA-SAT ha una capacità totale di 90 Gbp/s e rappresenta la pietra angolare di un'infrastruttura di comunicazione all'avanguardia che comprende una sofisticata rete di 8 gateway principali in Europa, connessi a Internet tramite una infrastruttura terrestre in fibra ottica.

GIORNATA DI STUDIO: DIRETTIVA EPBD2, CASA NZEB IN LATERIZIO E RECUPERO ENERGETICO E SISMICO DEGLI EDIFICI

Reggio Emilia, 17 gennaio 2014

La necessità di prestazioni energetiche degli edifici sempre migliori ha portato, in questi anni, progettisti ed imprese a sviluppare e applicare soluzioni costruttive improntate su modelli nord-europei che però si sono rivelate non idonee a far fronte, anche in termine di costi, alle evidenti differenze climatiche tra le diverse aree geografiche. La giornata di studio ha evidenziato la necessità di realizzare architetture più equilibrate, con meno isolamento, in linea con le soluzioni tipiche dell'area mediterranea.

Oltre cento tra architetti, geometri, ingegneri e tecnici di settore hanno partecipato all'incontro sui temi del risparmio energetico e il recupero sismico degli edifici che si è tenuto questa settimana a Reggio Emilia, promosso da ACER Reggio Emilia ed ANDIL, con il patrocinio di ANCE Reggio Emilia e RES-Edili Reggio Emilia-Scuola.

La giornata di studio, alla quale

hanno partecipato esperti di settore e del mondo universitario, nella sessione mattutina, presieduta dal presidente di Acer Reggio Emilia Marco Corradi, è stata dedicata alla direttiva EPBD2 sul risparmio energetico, presentando il concept della casa NZEB in laterizio. La sessione si è aperta con l'architetto Gaetano Fasano di ENEA che ha fatto il punto sull'attuale quadro normativo ed i suoi probabili sviluppi. Quindi il professor Costanzo Di Perna dell'Università Politecnica delle Marche ha illustrato le diverse soluzioni (portanti e non) in laterizio, materiale tradizionalmente utilizzato nell'edilizia locale, adottate per la “Casa a consumo quasi zero” ed infine il professor Marco D'Orazio dell'Università Politecnica delle Marche, partendo dall'analisi ottimale di costi/benefici, ha evidenziato come un eccessivo isolamento spostò i costi energetici sulla produzione.

La sessione pomeridiana, moderata dall'ingegner Rosario Gulino di Andil, ha approfondito i temi del recupero energetico e sismico degli edifici. Al focus sugli obblighi delle direttive europee e le opportunità offerte dalle agevolazioni, Ecobonus per i privati e Conto energia termico per le pubbliche amministrazioni, è seguita la presentazione dei vantaggi e delle potenzialità che i prodotti in laterizio sono in grado di offrire.

Il professor Marco D'Orazio, coordinatore del Gruppo di lavoro UNI-Coperture discontinue, ha illustrato efficacemente il funzionamento delle coperture in laterizio ed i loro benefici effetti su durabilità, comfort ed efficienza di pannelli solari e fotovoltaici. La professoressa Francesca Da Porto dell'Università di Padova ha parlato delle tecniche di intervento sulle strutture murarie storiche, mostrando, attraverso il resoconto del rilievo sismico condotto nel cratere emiliano, l'ottimale comportamento dei moderni blocchi e faccia a vista in laterizio e l'importanza della

corretta messa in opera. L'ingegner Leonardo Berni del Comitato tecnico di ANDIL, ha fatto il punto sulle carenze dell'attuale normativa italiana in materia di graffaggi strutturali e le soluzioni adottate, invece, in Nord America. Infine l'architetto Roberta Massarotto del Comitato tecnico di ANDIL ha evidenziato le potenzialità in termini di retrofitting energetico, durabilità e comfort di frangisole e facciate ventilate in laterizio.

Le relazioni degli interventi sono scaricabili dai siti di ANDIL (www.laterizio.it) e ACER Reggio Emilia (www.acer.re.it)

LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI RESIDENZIALI: PROBLEMATICHE E OPPORTUNITÀ

Torino, 23 gennaio 2014

La maggior parte degli edifici residenziali esistenti ha prestazioni energetiche molto scarse. L'obbligo da poco introdotto dell'indicazione della classe di efficienza sia sui rogiti che sui contratti di affitto cambia radicalmente l'approccio al problema da parte dei proprietari: una ristrutturazione energetica non solo riduce i costi annui di esercizio, ma aumenta il valore commerciale dell'immobile.

Perché l'investimento risulti conveniente è necessario che l'intervento sia efficiente, ma anche economico e poco invasivo, perché nella maggior parte dei casi è fondamentale che i lavori possano essere eseguiti permettendo agli inquilini di continuare a vivere all'interno della propria abitazione.

La sfida è molto interessante, perché il mercato potenziale è molto vasto (oltre un miliardo di metri quadri), ma richiede grande consapevo-

lezza da parte dei progettisti poiché è necessario abbinare gli impianti tradizionali installati negli edifici da recuperare con sistemi di generazione dell'energia innovativi.

Scopo dell'incontro è stato quello di individuare le principali problematiche che il progettista di un intervento di riqualificazione poco invasiva si trova ad affrontare quali:

- abbinamento e integrazione dei terminali d'impianto presenti nell'edificio con sistemi di generazione del calore ad alta efficienza, pompe di calore in particolare;
- integrazione dell'impianto di riscaldamento con sistemi in grado di garantire anche il raffrescamento estivo;
- eventuale sostituzione delle tubazioni esistenti;
- interventi per il miglioramento dell'efficienza energetica nella produzione di acqua calda sanitaria.

Tutti gli argomenti sono stati sviluppati sia nel caso di piccole abitazioni singole o bi-quadri familiari, sia per condomini con impianti centralizzati senza regolazione, impianti centralizzati con regolazione a zone e impianti autonomi.

ROAD TO 2020

Piano integrato per la sostenibilità economica ed ambientale di progetti di riqualificazione edilizia

Torino, 24 gennaio 2014

Investire sulla riqualificazione del territorio come fonte di energia rinnovabile e di un vivere sostenibile. L'adesione all'iniziativa Smart Tree della Città di Torino.

Un approccio totalmente nuovo per la riqualificazione energetica degli edifici, promosso dalla Città di Torino e dalla Fondazione Torino

Smart City nell'ambito di sviluppo e attuazione delle azioni previste dal programma Smile, è stato presentato a Torino.

Il progetto, denominato RoadTo2020, consente di sviluppare azioni di risparmio energetico sulla struttura fisica dell'edificio e contemporaneamente di intervenire sugli usi e i comportamenti abitativi guidandoli verso pratiche virtuose dal punto di vista della sostenibilità.

La facilità di accesso a fondi agevolati ed il basso impatto economico sui proprietari sono punti di forza e modalità del progetto RoadTo2020 che permetteranno di rendere facilmente praticabile la riqualificazione di edifici, con ricadute positive sui consumi energetici urbani e sul recupero delle costruzioni cittadine più obsolete con il minimo aggravio dei costi. Il risparmio energetico diventa quindi una fonte di reddito.

“La Città e la Fondazione sono molto interessate allo sviluppo di applicazioni che portino il loro contributo all'obiettivo cardine del progetto Torino Smart City: la sostenibilità delle attività umane in città, la riduzione dell'impatto sul territorio attraverso un uso più razionale ed intelligente dell'energia – ha affermato l'Assessore all'Innovazione e all'Ambiente e Presidente della Fondazione, Enzo Lavolta – RoadTo2020 è soltanto una delle proposte innovative che il nostro territorio sa produrre, e le grandi imprese nascono con l'apporto di competenze diverse attraverso il confronto professionale, come è avvenuto in questo caso. Il 'link' tra interventi di adeguamento energetico e l'implementazione di strumenti di controllo accessibili e 'social' permette di trasformare gli abitanti di un edificio in cittadini consapevoli e dotati di strumenti utili a trovare la giusta strada tra bisogni individuali e responsabilità sociale: queste sono le caratteristiche del cittadino smart che la Fondazione intende valorizzare”.

Il progetto è stato ideato da Archin-

gest, azienda specializzata in gestione del patrimonio pubblico e privato, e SanProgetto sas, società di progettazione consulenza strategica.

Gli aspetti dunque decisamente innovativi del progetto sono di doppia entità:

1) le modalità comportamentali abitativi dei proprietari degli immobili, modalità virtuose che il progetto stesso intende sviluppare attraverso azioni sugli edifici;

2) l'approccio al risparmio energetico degli occupanti ricorrendo a finanziamenti a tassi agevolati, abbattendo il costo degli interventi all'interno del risparmio energetico conseguito. Si elimina così, di fatto, l'impatto del costo degli interventi sui proprietari.

In sostanza il risparmio energetico ottenuto con l'intervento di riqualificazione energetica finanzia i costi da sostenere per l'intervento stesso.

Per permettere di rilevare i dati dei consumi e le modalità abitative in riferimento a questi, si prevede che l'edificio venga monitorato da una sorta di "cruscotto", un misuratore che rileva i dati dei consumi dell'edificio in tempo reale e delle modalità di gestione degli stessi da parte dei suoi abitanti, in modo che ognuno possa valutare le proprie azioni ed elaborare strategie per consumare meno energia.

Il cruscotto sarà la carta d'identità del palazzo, disponibile ad un proprio indirizzo internet concepito come una piazza virtuale, luogo di incontro e di scambio sociale raggiungibile attraverso tablet, palmari e smartphone.

La diffusione di queste pratiche



La S.V. è invitata a partecipare alla
Presentazione del progetto

ROADTO2020

Progetto di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio urbano

24 Gennaio 2014, ore 11.00
AULA B, Via Corte d'Appello 16 - Torino

Interverranno:

Enzo Lavolta, Assessore all'Innovazione della Città di Torino e
Presidente Fondazione Torino Smart City

Alberto Sterza, Amministratore Delegato Archingest

Guido Guaschino, Amministratore Delegato Enhancers

Giuseppe Bonfante, Amministratore Delegato ONLECO

Ufficio stampa della Città di Torino
Mauro Marras, mauro.marras@comune.torino.it; 011.4413675

Road To 2020 consente di sviluppare azioni di risparmio energetico sulla struttura fisica dell'edificio inducendo nei suoi abitanti un comportamento sostenibile, grazie all'accesso a fondi agevolati e con un basso impatto economico sui proprietari. Ciò permetterà di riqualificare un cospicuo numero di edifici riducendo i consumi energetici urbani. Il progetto rientra inoltre nell'iniziativa della Città di Torino Smart Tree, filiera virtuosa di buone pratiche ambientali che porta, attraverso il contributo di soggetti privati, alla realizzazione di interventi di forestazione urbana nella nostra città.

innovative permetterà ai cittadini di rivalutare il proprio immobile rendendolo nel tempo più efficiente con inoltre un maggior risparmio in bolletta e alla Città di ottenere una riduzione delle emissioni di CO₂. Tale progetto rientra tra le iniziative con cui si dà fattiva attuazione all'idea #38 "A risparmiare energia si impara" del Masterplan Torino Smart City.

Il progetto, infine, è stato inserito al-

l'interno dell'iniziativa Smart Tree, promossa dal Comune di Torino: ogni palazzo che affronterà questo percorso di efficientamento permetterà ai promotori di donare un albero alla Città, come segno di interesse e di cura per l'ambiente cittadino, associando così in modo inedito l'aspetto edilizio della riqualificazione energetica (- CO₂) allo sviluppo del verde urbano (+ O₂).

SAVE THE DATE



Il Convegno SIFET 2014 si terrà a Torino dal 2 al 4 luglio 2014.

Il Collegio dei Geometri sarà parte del Comitato Organizzatore e pertanto invitiamo tutti i professionisti ad annotare fin d'ora l'importante avvenimento!

"EY DIMMI", PROGETTO DI DIAGNOSI PRECOCE SULL'USO DI SOSTANZE

LA SALUTE DEI TUOI FIGLI È IMPORTANTE MANTIENILA LIBERA E SANA

MEGLIO VEDERCI CHIARO SUBITO

HAI IL DUBBIO CHE TUO FIGLIO USI DROGHE? CONSULTA SANITARI ESPERTI

Per informazioni
numero verde regionale
800 333 444

dal Lunedì a Venerdì: 8.00 - 20.00
Sabato: 9.00 - 13.00
info@eydimmi.piemonte.it
www.regione.piemonte.it/sanita

RISERVATEZZA E PROFESSIONALITÀ

La Regione Piemonte, in collaborazione con l'ASL TO1, TO2, TO3, CN1, CN2 e il Comune di Torino ha promosso un nuovo importante progetto triennale di prevenzione precoce, denominato **Ey DimMi**.

Il Progetto si rivolge ai genitori e intende rinforzare la loro capacità di osservazione dei comportamenti dei ragazzi e favorire la crescita degli strumenti relazionali interni alla famiglia. Ey DimMi intende, quindi, **porsi al servizio di tutti coloro che osservano cambiamenti comportamentali nei loro figli** (14-24 anni) ed hanno dubbi sul perché di tali cambiamenti e sulle loro possibili cause.

Il Progetto si fonda sulla consapevolezza che la diffusione delle sostanze stupefacenti legali ed illegali, accompagnate da una facile accessibilità e da modalità collettive di consumo, può comportare un uso sperimentale iniziale sempre più precoce e l'affermarsi della convinzione per cui il consumo di sostanze sia "ordinario e possibile" ed erroneamente, a basso rischio.

I genitori, che si rivolgeranno al **Centro d'ascolto**, verranno accolti da professionisti del settore, presso una sede "non connotata", e accompagnati in un percorso di riflessione orientato all'aumento della consapevolezza e al rinforzo delle capacità genitoriali, rispetto alle problematiche espresse. Sarà anche **possibile effettuare gratuitamente, in assoluto anonimato ed in modo riservato, test diagnostici** per la valutazione di un eventuale consumo di sostanze psicotrope.

Il progetto regionale **Ey DimMi** è svolto in collaborazione con il Dipartimento Politiche Antidroga e con la partecipazione della Città di Torino, l'Educatore della Provvidenza, il Forum del Volontariato e il Dipartimento di Psicologia dell'Università di Torino.

Per appuntamenti fare riferimento al numero verde regionale

800 333 444

da lunedì a venerdì 8.00 – 20.00, sabato 9.00 – 13.00

